

N. 2011/005752

R.G.

Reg. Sent.

N. 3887/2013

N. 2009/004697

R.G. N.R.

Del 21/06/2013

N. 2009/007634

R.G. G.I.P.

Data del deposito

19-9-13 Nojpa

N.

R.G. D.P.

Data irrevocabilità

N.

R.Esec.

N.

Campione Penale

Redatta Scheda il



## TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

WF € 206  
2/1/59 u. 1800  
13

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Mattia Maria

Dolores Limongi ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei confronti di :

- 1) **SANTORO Marcello** nato in Mondragone in data 07/02/1958 con domicilio eletto in presso PRESSO IL DIFENSORE, difeso di fiducia dall'avv. Roberto Ventrella del foro di Firenze CONTUMACE
- 2) **SCIALLA Lorenzo** nato in Capua in data 16/06/1982, residente in Via Manfredo De Paolis, 21 Marcianise, difeso di fiducia dall'avv. Alfonso Quarto del foro di Santa Maria Capua Vetere CONTUMACE
- 3) **SALINARDI Rocco** nato in Ruoti in data 06/09/1959 con domicilio eletto in VIA B. VARCHI, 59 FIRENZE in Italia presso AVV. DEL MORO, difeso di fiducia dall'avv. Gabriele Del Moro del foro di Firenze, difeso di fiducia dall'avv. Antonella Fazio del foro di Firenze LIBERO PRESENTE
- 4) **SARDELLA Roberto** nato in Canosa Di Puglia in data 16/03/1968, residente in Viale San Guido, 3 Castagneto Carducci, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Cartelli del foro di Firenze CONTUMACE

WR

## IMPUTATI

SALINARDI e *MARENIC* (*posizione stralciata*):

A) del delitto di cui agli artt. 110 e 608 c.p. perché, nelle rispettive qualità di Assistente Capo e Assistente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano in concorso fra loro, sottoponevano il detenuto INCANDELA Giuseppe a misure di rigore non consentite dalla legge, colpendolo con pugni e schiaffi sul volto e sul corpo; il 12 settembre 2005;

SANTORO, SARDELLA e SCIALLA:

B) del delitto di cui agli artt. 110 e 608 c.p. perché, nelle rispettive qualità di Ispettore responsabile dell'Unità Operativa Reparto Giudiziario, Agente Scelto e Agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, in concorso tra loro e con un Agente non potuto identificare, sottoponevano il detenuto EL REZGUI WALID a misure di rigore non consentite dalla legge, il SARDELLA colpendolo con un pugno sul volto e mandandolo a cadere per terra, tutti sferrandogli calci e pugni, il SANTORO battendolo ripetutamente con un manico di scopa in legno, sino a spezzarglielo addosso in più parti; il 26 ottobre 2005;

C) del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 e 61 nn. 2 e 9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle circostanze e con la condotta descritte al capo precedente, cagionavano a EL REZGUI lesioni personali lievi, consistite in "aree erimatoze al dorso e in regione lombare sinistra", giudicate guaribili in due giorni, con le aggravanti di aver commesso il fatto per eseguire il delitto rubricato sub B), con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione e con l'arma;

SALINARDI:

D) del delitto di cui all'art. 608 c.p. perché in qualità di Agente Scelto della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, sottoponeva il detenuto DRAGHICI Remus Gheorge a misure di rigore non consentite dalla legge, colpendolo con due schiaffi sul volto; a fine novembre 2005;

*MARENIC* (*posizione stralciata*)

e) omissis

SANTORO:

F) del delitto di cui all'art. 608 c.p. perché in qualità di Ispettore responsabile dell'Unità Operativa Reparto Giudiziario della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, sottoponeva il detenuto BEN Ismail Abes a misure di rigore non consentite dalla legge, colpendolo con uno schiaffo sul volto; il 5 dicembre 2005.

Fatti commessi nel Reparto Giudiziario della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, all'interno dell'ufficio del capoposto (capi A, B, C, E, F) e nella cella occupata dal detenuto (capo D).

Le parti hanno concluso:

**PM** per Santoro Marcello considerato il capo C più grave, e la continuazione fra i capi B ed F, chiede  
**PB**: capo C anni 1 di reclusione aumentato di 4 mesi per capo Be di 4 mesi per capo F; pena finale anni 1 e mesi 8 di reclusione.

Per Sardella Roberto e Scialla Lorenzo, considerato il capo C più grave, ritenuta la continuazione con capo B, chiede: **PB** capo C mesi 8 di reclusione aumentato di mesi 4 per capo B, pena finale anni 1 di reclusione.

Per Salinardi , ritenuta la continuazione tra i capi A e C: **PB** mesi 10 di reclusione aumentata per la continuazione di mesi 4; pena finale anni 1 e mesi 2 di reclusione.

**PARTI CIVILI** deposita<sup>no</sup> richieste scritte.

**DIFESA** assoluzione per tutti gli imputati.

8

18

## FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso in data 24.3.2011 dal Giudice per l'udienza preliminare, Santoro Marcello, Salinardi Rocco, Sardella Roberto e Scialla Lorenzo venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Firenze - in composizione monocratica - per rispondere dei reati loro ascritti in epigrafe.

All'udienza dell'11.12.2011, assenti gli imputati dei quali veniva dichiarata la contumacia, essendo stati regolarmente citati, l'udienza si svolgeva dinanzi a diverso magistrato. Si costituivano parti civili, l'Associazione Antigone e l'Associazione Altro Diritto. Il processo veniva rinviato all'udienza del 20.7.2012 dinanzi a questo giudice assegnatario del processo.

A tale udienza, presente il difensore delle Associazioni Antigone e Altro Diritto, si costituivano parti civili anche El Rezgui Walid e Incandela Giuseppe. Rigettate le questioni sollevate dalle difese relative alla costituzione di parte civile, dichiarato aperto il dibattimento, venivano chiesti ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti. Venivano sentiti i testi Tognotti Fabrizio, in servizio presso la sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica, Scandurra Alessio e Caputo Giuseppe. Veniva acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il verbale di s.i.t. rese alla P.G. da Borghi Bruno, nel frattempo deceduto. Su richiesta del P.M., nulla opponendo i difensori, il giudice revocava l'ammissione del teste Sacchi. Veniva acquisita documentazione ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio.

All'udienza del 19.9.2012, presenti i difensori delle parti civili, il processo veniva sospeso e rinviato per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata per tale data dall'associazione di categoria.

All'udienza del 12.10.2012, presenti i difensori delle parti civili, venivano sentiti i testi Santoro Emilio, Politi Gianfranco, Pedron Claudio, Galli Cristina ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio.

All'udienza del 9.11.2012, presenti i difensori delle parti civili, venivano sentiti i testi Piromallo Fabio, Corleone Francesco, Grifoni Cristina, Lacoppola Barbara, Ruggero Rosaria, Baldini Barbara, Lombardi Maria Arcangela. Veniva acquisita documentazione ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio.

All'udienza del 30.11.2012, presenti i difensori delle parti civili costituite, venivano sentiti i testi Capone Giovanni, Calabrò Carlo e Stefanelli Loredana. Veniva acquisita documentazione ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio.

All'udienza del 14.1.2013, presenti i difensori delle parti civili costituite, il processo veniva rinviato, in quanto il Salinardi, era rimasto privo del difensore di fiducia, essendo stato tratto in arresto l'avv. Casella e sospeso dall'esercizio della professione dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Al Salinardi veniva nominato un difensore di ufficio e veniva disposto che gli venisse comunicato di essere rimasto privo del difensore di fiducia.

All'udienza del 25.1.2013, presenti i difensori delle parti civili costituite, presente il nuovo difensore del Salinardi, il processo veniva rinviato, essendo assenti i testi del P.M., il quale, con il consenso delle altre parti, rinunciava all'audizione dei testi Morelli e Lombardo ed il giudice ne revocava l'ammissione.

All'udienza dell'8.2.2013, presente il Salinardi del quale veniva revocata la dichiarazione di contumacia, presenti i difensori delle parti civili costituite, venivano sentiti i testi De Pascalis Massimo e Cacurri Oreste. Il difensore del Salinardi rinunciava all'audizione della teste

Benassai indicata nella propria lista e, nulla osservando le altre parti, il giudice ne revocava l'ammissione. Il P.M. rinunciava all'esame degli imputati. Veniva acquisita documentazione ed in particolare la relazione a firma del dott. De Pascalis, comprensiva degli allegati, con esclusione dei verbali di s.i.t. rese da soggetti non escussi in dibattimento. Il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio.

All'udienza dell'8.3.2013, presenti i difensori delle parti civili costituite, venivano sentiti i testi Masciullo Pietro e Giampaolo Ietro. Veniva acquisita documentazione ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio.

All'udienza del 12.4.2013, presente il Salinardi, presenti i difensori delle parti civili costituite, il difensore del Santoro rinunciava all'audizione degli altri testi indicati in lista e, con il consenso delle altre parti, il giudice ne revocava l'ammissione. Sull'accordo delle parti veniva acquisita la relazione a firma del teste De Gisi, assente. L'Avv. Fabiani insisteva sull'audizione del teste De Gisi ed il giudice, sentite le altre parte, ritenendola superflua ai fini della decisione, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Ietro e della relazione di servizio a firma del De Gisi acquisita sull'accordo delle parti. Il Salinardi rendeva spontanee dichiarazioni.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, il P.M. rassegnava le conclusioni come da verbale in atti, ed iniziava la discussione dei difensori delle parti civili, ma attesa l'ora tarda il processo veniva rinviato per il prosieguo delle discussione.

Alle udienze del 10.5.2013, del 24.5.2013 e del 31.5.2013 presente il Salinardi, presenti i difensori delle parti civili, il giudice acquisiva la documentazione prodotta dall'avv. Fabiani, nulla opponendo le altre parti. I

difensori delle parti civili e degli imputati rassegnavano le loro conclusioni ed il processo veniva rinviato per le repliche.

Alle udienze del 7.6.2013 e del 14.6.2013, presente il Salinardi, presenti i difensori delle parti civili, il P.M., i difensori delle parti civili e i difensori degli imputati ad eccezione del difensore del Sardella procedevano alle repliche.

All'udienza del 21.6.2013, presente il Salinardi, presenti i difensori delle parti civili, il difensore del Sardella procedeva alla replica ed il giudice, ritiratosi in camera di consiglio emetteva contestuale dispositivo, di cui dava lettura in udienza

\*\*\*\*\*

La vicenda per cui è processo si verifica nel periodo compreso tra settembre ed il dicembre 2005 nella Casa Circondariale di Sollicciano di Firenze.

La ricostruzione del fatto si fonda essenzialmente sulle testimonianze, ivi comprese quelle assunte dal G.I.P. in sede di incidente probatorio e sulla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento.

\*\*\*\*\*

Il teste Draghici Remus Georghe, sentito in sede di incidente probatorio, ha riferito che nell'autunno del 2005 era detenuto nella seconda sezione, cella n. 2 del carcere di Sollicciano, dove vi era un clima un po' pesante, perché i detenuti venivano puniti dalle guardie. In cella con lui vi erano Carbonaru Marian e Bumbacel Petrisol. In particolare ha dichiarato che nel novembre 2005 i detenuti protestavano per via del sovraffollamento. Ha raccontato che una sera, intorno alle nove, verso fine novembre, mentre stava parlando dal terrazzino con un connazionale che si trovava al sesto piano ad un tratto erano arrivati due agenti ed un capoposto alla porta e gli avevano chiesto "*perché gridi ?*". Ha affermato che in

particolare il capoposto gli aveva detto di non fare confusione, ma lui aveva spiegato il motivo per cui stava parlando con il suo connazionale. Il capoposto però ribatteva che non voleva essere preso in giro e insieme agli altri due agenti se ne andava. Mentre andavano via, dicevano che se fosse successo qualcosa, lo avrebbero fatto smettere a modo loro, facendo intendere che lo avrebbero picchiato. Il Draghici ha riferito che allora era tornato a fumare, ma, dopo qualche secondo, il capoposto tornava indietro (gli altri agenti restavano fuori) e apriva la cella, dicendogli di nuovo di non fare più confusione, ma lui ribadiva che stava solo fumando una sigaretta. Siccome il capoposto lo voleva portare fuori dalla cella, lui si rifiutava perché sapeva cosa l'aspettava, avendo visto altri detenuti che venivano portati nell'ufficio del capoposto, vicino all'infermeria e lì venivano picchiati, spiegando che aveva visto, stando nella cella 2, vicina all'ufficio del capoposto, i detenuti che vi venivano condotti e venivano picchiati, perché ne sentiva le grida (v. trascriz. verb. ud. 26.11.2009, pg. 29). Ha ricordato che una volta, il suo compagno di cella, Carbonaru Marian, era stato portato dagli assistenti nell'ufficio del capoposto, perché parlava con un altro compagno che gli doveva sistemare uno stereo rotto, ed aveva iniziato ad urlare. Il Draghici ha dichiarato che allora nella sua lingua gli aveva chiesto cosa stesse accadendo e lui aveva risposto "*mi stanno picchiando*" (v. trascriz. verb. ud. 26.11.2009, pg. 30). Proseguendo nel racconto di quel che gli era accaduto, ha dichiarato che, siccome non voleva seguire il capoposto, costui lo aveva colpito con due schiaffi sul volto e gli aveva detto "*pezzo di merda ...la prossima volta ti prenderò e ti pentirai...pagherai per tutti quanti questi che stanno gridando...sei un figlio di ...*" (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 34). Il Draghici ha riconosciuto nella persona raffigurata alla foto n. 40, dell'album fotografico, il capoposto in questione. La fotografia n. 40 ritrae l'agente Salinardi Rocco.

Il Draghici, però, non è però stato in grado di ricordare chi era il capoposto che aveva malmenato il Carbonaru. Va precisato però che tali dichiarazioni differiscono da quanto il Draghici aveva riferito alla P.G. in sede di s.i.t., atteso che in quell'occasione aveva dichiarato "Riconosco nella fotografia contrassegnata dal n. 16 l'agente che mi colpì con un paio di schiaffi all'interno della mia cella. Faccio presente che la fotografia n. 40 raffigura il capoposto che percosse il mio compagno di cella Carbonaru nel suo ufficio." (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 38). Il Draghici ha aggiunto che il Salinardi, quando i detenuti facevano la doccia e non si sbrigavano diceva loro "*vengo là e ti prendo a calci nel sedere*" (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 42-43). Inoltre ha riferito che il detenuto Ben Otmane gli aveva raccontato di essere stato picchiato da un capoposto e che aveva parlato di quanto gli era accaduto con uno degli assistenti dell'Associazione Altro Diritto, senza riuscire a ricordarne il nome. Su domanda dell'avv. Casella, ha spiegato che la diversità di versione rispetto a quella resa a suo tempo alla P.G. era dovuta al fatto che rivedendo le fotografie, si era reso conto che il capoposto che lo aveva schiaffeggiato non era la persona ritratta alla foto n. 16, ma quella ritratta nella foto n. 40. Su domanda dell'avv. Casella il Draghici ha dichiarato che non si era recato in infermeria, perché non era necessario, trattandosi di schiaffi e che quella sera in cella con lui c'erano anche Carbonaru e Bumbacel.

Il teste El Rezgui Walid, in sede di incidente probatorio, ha raccontato di essere stato detenuto a Sollicciano dal 2005 fino al 26.08.2006 e dal 1.12.2006 al 26.10.2007. Ha affermato che nell'autunno del 2005 nel carcere di Sollicciano vi era un clima di forte tensione tra i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria e vi era sovraffollamento. Ha affermato che in quel periodo era ristretto nella Prima Sezione (giudiziaria), nella cella 10 e che il fatto si era verificato di venerdì verso le

due del pomeriggio del 26 o del 27 ottobre 2005. L'El Rezgui ha dichiarato che erano le 13,27, aggiungendo che stava scrivendo una lettera ad un amico e guardava la sveglia per paura di non riuscire a spedirla entro le 13.30 termine ultimo per farlo, per cui ricordava con precisione l'ora. Il teste ha dichiarato che poiché temeva di non fare in tempo a spedire la lettera aveva chiesto all'assistente (Scialla) se poteva farlo subito, ma questi gli aveva risposto negativamente e si era allontanato. Ha raccontato che dopo poco era tornato, ma non aveva più il maglione e gli aveva detto di recarsi dall'ispettore, perché - a suo dire - gli aveva sputato sulla divisa. In realtà a domanda del difensore, El Rezgui ha precisato che aveva sputato, ma nel secchio e non all'indirizzo dell'agente. L'El Rezgui ha affermato che si era recato nella stanza dell'ispettore e qui aveva trovato l'ispettore e tre agenti. Uno di essi, calvo (Sardella), lo aveva colpito con un primo pugno a tradimento, per cui si era accasciato a terra, mentre continuava ad essere colpito con pugni e calci. Ha affermato che, poi, l'ispettore (Santoro) con due stelle lo aveva colpito con il manico della scopa, spezzandolo in due parti e poi lo aveva nuovamente colpito con una metà spaccandola in due. (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 76-77), aggiungendo che il pestaggio era durato un bel po' e alla fine aveva la testa ed un occhio gonfi, era pieno di bernoccoli da tutte le parti e di lividi neri. Il teste ha riferito che era stato portato dal medico di guardia, ma la dottoressa non lo aveva visitato, gli aveva guardato solo la schiena e gli aveva solo detto "No, non c'è niente...", aggiungendo di non ricordare se avesse raccontato il fatto alla dottoressa (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 81). Ha dichiarato che poi era stato portato in isolamento dove era rimasto per due o tre giorni (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 82). Ha riferito che i quattro che lo avevano picchiato non erano toscani ed ha riconosciuto nelle fotografie che gli sono state mostrate colui che lo aveva colpito con il pugno nella persona ritratta

nella fotografia n. 44 che corrisponde all'agente Sardella Roberto, l'ispettore che lo aveva colpito con il manico della scopa nella persona ritratta nella foto n. 93 che corrisponde all'ispettore Santoro Marcello e l'agente che gli aveva impedito di spedire la lettera nella persona ritratta nella foto n. 38 che corrisponde all'agente Scialla Lorenzo (v. trascriz. verb. ud. pg. 85, 86,87). L'El Rezgui ha affermato che aveva raccontato l'episodio ai suoi compagni di cella Jibel Mohamed e Ben Salem Osama. Su domanda dell'avv. Cartelli, ha dichiarato che quando aveva ricevuto il primo pugno nella stanza dell'ispettore, non era presente l'agente Scialla che lo accusava di avergli sputato sul maglione, ma poi era intervenuto e anche lui lo aveva colpito con i calci (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 103), ribadendo che dopo il pestaggio era pieno di bernoccoli, aveva la testa gonfia, ma non un occhio gonfio (v. trascriz. verb. ud. cit. 104). Il teste ha riferito di non ricordare se in quell'occasione era stato accusato di avere una lametta con sé nella stanza dell'ispettore. Ha affermato che quando era stato sentito dal vice ispettore Verrengia (in data 30.11.2005), non gli era stato chiesto dell'aggressione, ma gli era stato solo detto che aveva avuto un rapporto disciplinare.

Il teste Rachidi Mohamed, in sede di incidente probatorio, ha dichiarato che era stato detenuto nel carcere di Sollicciano dal luglio 2005, ed era collocato nel reparto giudiziario, seconda sezione, nella cella 12.

Il Rachidi ha confermato la dichiarazione resa in fase di indagini secondo cui tra ottobre e novembre 2005 a Sollicciano c'era un clima pesante, perché vi erano episodi di abusi posti in essere da agenti della penitenziaria nei confronti dei detenuti. Ha raccontato che una volta cinque agenti della penitenziaria con il volto coperto da un passamontagna, senza gradi erano entrati in una cella, dove alcuni detenuti avevano acceso un fuoco nel corso di una agitazione e avevano picchiato uno di loro,

spaccandogli una gamba (v. trascriz. verb. ud. del 14.12.2009 pg. 16). Il Rachidi ha raccontato anche che una volta era andato a prendere dello zucchero in un'altra cella durante la socialità, ma aveva fatto tardi a rientrare nella propria, per cui la guardia lo aveva mandato dal capoposto. Ha affermato che nell'ufficio c'era solo il capoposto, che gli aveva detto di non comportarsi così, ma, siccome uscendo aveva sbuffato, il capoposto lo aveva afferrato da dietro, mentre stava camminando nel corridoio, dove c'erano altri quattro agenti, e lo aveva colpito con alcuni schiaffi sulle orecchie e sulla faccia e quando si era girato era stato colpito con altri due schiaffi, precisando che aveva avuto dolori all'orecchio, ma non si era fatto visitare dal medico. Il Rachidi ha raccontato anche che un'altra volta era entrato nell'ufficio dell'ispettore ed aveva visto che le guardie presenti si stavano mettendo i guanti, per cui intuendo che stava per essere picchiato aveva tirato fuori una lametta e se l'era messa al collo. Solo allora l'ispettore gli aveva detto che se l'avesse buttata, non gli avrebbe fatto niente, ma comunque lo aveva denunciato (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 21,22). Ha affermato che era stato anche messo in isolamento per più di dieci giorni ed ha riconosciuto nella fotografia n. 41 che ritrae Marenic Fiorenzo contenuta nell'album fotografico sopra citato, il capoposto che lo aveva schiaffeggiato. Su domanda dell'avv. Casella, ha affermato che quando non otteneva qualcosa, a cui riteneva di avere diritto, utilizzava la lametta per autolesionarsi.

Il teste Incandela Giuseppe, in sede di incidente probatorio ha riferito che nel settembre 2005 era ristretto a Sollicciano ed aveva litigato con un compagno di cella cinese. Ha raccontato che un agente, rimasto non identificato, lo aveva portato nell'ufficio del capoposto. Nell'ufficio c'era il capoposto che dopo avergli dato due schiaffi, era uscito, poi era entrato un assistente che lo aveva colpito con calci e pugni. Il teste ha riconosciuto

nella foto n. 41 che ritrae Marenic Fiorenzo contenuta nell'album fotografico sopra indicato l'assistente che lo aveva colpito con calci e pugni e nella foto n. 40 che ritrae Salinardi Rocco il capoposto che lo aveva schiaffeggiato. Ha affermato che poi era arrivato un altro assistente e lo aveva portato in isolamento, aggiungendo che non era stato sottoposto a visita medica prima di essere messo in isolamento, ma che era stato visitato dal medico la sera successiva. Ha escluso di aver raccontato al medico di guardia di essere stato malmenato dalle guardie, essendosi limitato a dirgli di aver litigato con il compagno di cella. Ha anche escluso di aver raccontato questo episodio agli educatori che non lo avevano mai chiamato.

Dal verbale di s.i.t. rese alla P.G. in data 8.4.2008 da Ben Ismail e dal verbale di individuazione fotografica redatto in pari data, legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo diventata impossibile la sua escussione in dibattimento, in quanto il Ben Ismail risulta essere stato espulso dal territorio dello stato, emerge che il Ben Ismail, nel novembre 2005 era stato tratto in arresto e si trovava ristretto nel Reparto Giudiziario. Nel dicembre 2005 aveva avuto una lite con un compagno di cella, tale Shaba Jemin, per cui era stato convocato da un ispettore, che parlava napoletano, nel suo ufficio dove c'era anche un agente, in quanto doveva esser separato dallo Shaba. Mentre si trovava in piedi vicino alla porta d'ingresso l'ispettore gli aveva fatto alcune domande sulla lite e lui gli aveva chiesto di non essere spostato di cella, perché altrimenti avrebbe avuto problemi con i detenuti marocchini presenti nelle altre sezioni. All'improvviso, però, l'ispettore mentre era davanti a lui lo aveva colpito violentemente con uno schiaffo nella parte destra del volto all'altezza dell'orecchio, mentre l'altro agente rimaneva immobile. Il Ben Ismail dichiarava anche che poi era stato cambiato di sezione e di cella e per protesta si era tagliato l'addome con una lametta,

per cui era stato ricoverato nel reparto sanitario ove gli era stata curata la ferita all'addome e la contusione al ginocchio riportata nella colluttazione con lo Shaba. Non aveva riferito al personale sanitario dello schiaffo ricevuto. Il Ben Ismail ha riconosciuto nella foto n. 93, l'ispettore che in quell'occasione lo aveva colpito al volto con uno schiaffo. La foto n. 93 ritrae l'ispettore Santoro Marcello.

Il teste Tognotti Fabrizio, maresciallo capo dei carabinieri, in servizio presso la sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica, ha riferito che le indagini erano iniziate a seguito di una lettera aperta (prodotta all'udienza del 20.7.2012) che alcune associazioni (come Dentro e Fuori le Mura, Redazione Fuori Binario, Pantagruel) avevano pubblicato sulla stampa il 5.12.2005. Ha affermato che nella lettera venivano segnalati alcuni episodi di presunte violenze all'interno del carcere di Sollicciano, per cui erano stati escussi a s.i.t. tutti rappresentanti delle associazioni firmatarie della lettera, nonché il direttore del carcere Oreste Cacurri, il responsabile della polizia penitenziaria, Masciullo Pietro, poi La Coppola Barbara, Grifoni Cristina, Ruggero Rosaria, Zuppa, Caputo, Scandurra Alessio e Politi, responsabile dell'area educativa del carcere. Ha affermato che avevano acquisito anche i turni di servizio degli agenti e dei medici in servizio presso il carcere di Sollicciano, e la relazione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, che aveva effettuato un'ispezione all'interno del carcere, nonché i referti medici e la documentazione relativa a ciascun detenuto. Ha affermato che erano stati identificati ed escussi a s.i.t. i medici che avevano stilato le certificazioni mediche acquisite, ovvero la dott. Barbara Baldini, la dott. Sonia Benassai, la dott. Maria Arcangela Lombardi, la dott. Carmela Bavetta, il dott. Massimo Grevi ed il dott. Carlo Calabrò. Ha riferito che i quattro detenuti che presumibilmente avevano subito violenze erano stati escussi a s.i.t.,

riconoscendo i loro aggressori nelle foto contenute nell'album fotografico (acquisito al fascicolo del dibattimento insieme ai verbali dell'incidente probatorio) che aveva predisposto, contenente le fotografie di tutti gli agenti di polizia penitenziaria che operavano nel reparto giudiziario in quel periodo. Ha affermato che nell'album fotografico erano contenute anche le fotografie di quegli agenti che erano in servizio nei giorni in cui si sarebbero verificati i fatti per cui è processo, aggiungendo che uno dei detenuti aveva fornito un'indicazione di orario molto precisa, in ogni caso dai turni di servizio, avevano individuato gli odierni imputati, che all'epoca dei fatti erano tutti in servizio presso il carcere di Sollicciano. Su domanda dell'avv. Stigliano ha dichiarato che l'El Rezgui era stato il detenuto che aveva raccontato i fatti con maggiore precisione, effettuando senza dubbi i riconoscimenti fotografici e soprattutto la ricostruzione dei fatti effettuata in sede di s.i.t. corrispondeva con quanto riferito al personale del DAP nel corso dell'indagine amministrativa. Il teste ha confermato che erano state acquisite anche le relazioni disciplinari redatte dagli imputati. A domanda del difensore di Santoro, il maresciallo ha dichiarato che gli episodi menzionati nella lettera aperta, da cui ebbero inizio le indagini, non avevano avuto integrale riscontro, precisando che l'episodio del detenuto Niang Baba era stato riscontrato. Il maresciallo Tognotti ha dichiarato che aveva acquisito anche un'altra lettera datata 24.11.2005 (acquisita all'udienza del 20.7.2012), in cui alcuni detenuti si dissociavano dalla denuncia nei confronti degli agenti della penitenziaria. Su domanda dell'avv. Casella, ha chiarito che all'epoca dei fatti vi era stata una protesta dei detenuti, con battitura delle sbarre e qualche incendio di lenzuola o drappi. Ha riferito quanto all'episodio relativo all'Incandela, che era stato visitato dalla dott. Baldini che aveva redatto un referto datato 12.9.2005 perché era stato trasferito in un altro reparto, a seguito di un rapporto

disciplinare ed in genere prima che il detenuto viene trasferito da un reparto all'altro viene sottoposto a visita medica. Ha affermato che non erano stati sentiti i compagni di cella dell'Incandela e del Draghici, perché non erano stati rintracciati e che nemmeno negli altri casi per cui è processo era riuscito a rintracciare i compagni di cella delle persone offese. All'esito dell'audizione del maresciallo Tognotti, il PM ha prodotto le cartelline contenenti i rapporti disciplinari relativi ai detenuti e la relazione del DAP.

Il teste Scandurra Alessio, ha affermato che nel 2005 faceva parte dell'associazione Altro Diritto e si recava una volta al mese nel carcere di Sollicciano. Scandurra ha dichiarato che era a conoscenza della lettera del 5 dicembre 2005 (a firma di alcune associazioni e pubblicata sulla stampa) e che ne avevano discusso in associazione, ma non l'avevano sottoscritta, perché volevano fare ulteriori approfondimenti. Ha proseguito affermando che avevano fatto un'indagine, partendo da segnalazioni di detenuti ma anche di operatori, tra i quali Claudio Pedron. Il teste ha riferito che detenuti ed operatori (tra cui Pedron) gli avevano raccontato dell'episodio dell'8.11.2005 che aveva visto coinvolto il detenuto senegalese Niag Baba che era stato colpito da alcuni oggetti lanciati da altri detenuti albanesi mentre si trovava nel cortile a passeggiare. Gli era stato riferito che questi aveva reagito lanciando a sua volta sassi e pezzi d'intonaco e che poi un gruppo di agenti della Polizia Penitenziaria era salito in sezione ed aveva picchiato alcuni detenuti. Di questo episodio erano andati a discuterne con il direttore Cacurri e con il comandante Masciullo, i quali in qualche modo avevano confermato, aggiungendo che se ne erano lamentati con l'ispettore Santoro Marcello. Il teste ha affermato che a tale incontro, avvenuto il 26.11.2005, avevano partecipato anche Caputo dell'Associazione Altro Diritto, Capecchi dell'Associazione Pantagruel e Marco Lombardo dell'ARCI, aggiungendo che nel corso dell'incontro si erano lamentati

anche dell'atteggiamento minaccioso tenuto dall'ispettore Santoro, che girava per il reparto con un piccolo teschio in mano per spaventare i detenuti, circostanza constatata personalmente da alcuni partecipanti alla riunione. Ha affermato che in quel periodo il clima nel carcere di Sollicciano era pesante, in quanto venivano commessi atti di violenza nei confronti dei detenuti non condivisi dagli operatori. Ha confermato che durante la visita effettuata nel carcere il 14.1.2006, il Draghici ed il suo compagno di cella Bumbacel gli avevano riferito di essere stati oggetto di violenze da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria. Ha affermato che il Draghici gli aveva riferito di essere stato picchiato con un bastone dal corridoio mentre si trovava in cella nel mese di novembre 2005 probabilmente da un capoposto. Ha affermato che altri detenuti però raccontavano episodi di violenza, ma poi non volevano sporgere denuncia, alcuni perché erano consapevoli che dovendo continuare a stare in carcere, la convivenza sarebbe diventata difficile, altri perché poi gli <sup>vua</sup>stata prospettata la possibilità di un lavoro da parte degli agenti, aggiungendo che il Draghici gli aveva detto che non voleva denunciare il fatto, perché un ispettore gli aveva promesso che se non l'avesse fatto, l'avrebbe proposto per un lavoro. Ha confermato che anche il compagno di cella del Draghici, Bumbacel Petrisol, aveva confermato il racconto del Draghici e gli aveva detto che anche lui era stato percosso mentre era in cella con un bastone, non riuscendo però a collocare temporalmente l'episodio. Ha confermato anche che tale Ben Otmane Feti, detenuto anche lui nella seconda sezione, cella 5, gli aveva detto che aveva sentito i due ragazzi rumeni (Bumbacel e Draghici) urlare mentre li stavano picchiando (v. trascriz. verb. ud. 20.7.2012 pg. 71-72), verosimilmente perché avevano alzato la voce (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 77). Su domanda dell'avv. Stigliano ha riferito che in occasione dell'incontro del 26.11.2005, il direttore del carcere aveva

detto che nella seconda sezione non voleva andare nessuno degli agenti, facendo riferimento al predecessore dell'ispettore Santoro che aveva gestito il reparto in modo troppo morbido, per cui era necessario che qualcuno ristabilisse l'ordine e che si era offerto solo l'ispettore Santoro (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 82). Il teste ha precisato che i colloqui con i detenuti avvenivano in sezione e che le colleghe Ruggero, La Coppola e Grifoni avevano loro riferito che avevano visto movimenti sospetti in un reparto dell'Istituto e avevano sentito delle voci che facevano pensare ad un pestaggio in corso (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 61).

Il teste, Caputo Giuseppe, membro dell'associazione Altro Diritto, ha riferito che quando era tornato dagli Usa, il primo ottobre 2005, aveva notato che nel carcere di Sollicciano, dove coordinava lo sportello documenti e tutele che si occupa delle pratiche previdenziali dei detenuti, c'era un clima di tensione. In particolare, vi era una certa inquietudine nei detenuti che venivano ai colloqui e durante i colloqui c'era sempre un agente fuori dalla porta, cosa che mai era accaduta in precedenza. Il Caputo ha dichiarato che allora aveva mandato una mail ai membri dell'associazione e al prof. Santoro. Il teste ha affermato che il mutamento del "clima" era coinciso con l'arrivo in sezione dell' ispettore Santoro (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 110), che aveva trovato nel reparto giudiziario quando era tornato dal viaggio negli USA. Il Caputo ha affermato che a giugno - luglio 2005 si era recato nella seconda sezione e insolitamente non avendo trovato nessuno, aveva chiesto spiegazioni ad un agente della Polizia Penitenziaria che aveva fatto un cenno inequivocabile, volendo intendere "botte". Il teste ha dichiarato che aveva notato anche che l'ispettore Santoro, mentre girava nel reparto, aveva in mano un piccolo teschio in plastica e lo portava in giro in sezione per spaventare i detenuti e che il Santoro stesso gli aveva mostrato anche un poster con un

fotomontaggio in cui il volto di Padre Pio era sostituito con il suo, recante la scritta "Dio Perdoni, io no!" (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 99-100). Il Caputo ha precisato che questo poster era appeso sulle pareti della rotonda, dove vengono smistati i detenuti ed era visibile a chiunque passasse lì davanti, perché la porta era sempre aperta (v. trascriz. verb. ud. cit. pg.99). Il teste ha riferito che il detenuto Ibrahim Munir gli aveva raccontato che in occasione di una protesta era stato picchiato dall'ispettore Santoro che era intervenuto nel reparto e da un altro agente. Era stato colpito alla schiena con un bastone. Allora aveva cercato di acquisire la cartella clinica del detenuto e non solo non gli era stata consegnata, ma era stato anche rimproverato per aver chiesto con troppa insistenza la cartella clinica di un detenuto che affermava di essere stato picchiato (v. trascriz. verb. ud. 101-103-104-114-115). Il teste ha affermato che aveva partecipato alla riunione con il direttore del carcere nel novembre 2005, confermando che in questa occasione il direttore aveva detto che l'ispettore Santoro aveva metodi un po' duri e perciò lo aveva rimproverato, ma era una brava persona, aggiungendo che gli altri membri del personale non volevano andare alla seconda sezione, ~~aggiungendo~~<sup>e</sup> che queste affermazioni del direttore avevano infastidito il comandante della Polizia Penitenziaria, Masciullo (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 105). Il teste ha riferito che effettivamente prima ancora che la protesta dei detenuti contro la polizia penitenziaria fosse diffusa all'esterno e prima che sulla questione delle violenze nel carcere di Sollicciano si facessero indagini da parte dell'amministrazione penitenziaria e dell'AG, alcuni detenuti avevano sottoscritto una lettera per smentire i fatti del 4 novembre (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 106). Il Caputo ha affermato che tra i detenuti sottoscrittori vi era il Bertuca, che faceva parte della Commissione Detenuti e che dopo la lettera, aveva mostrato un atteggiamento di imbarazzo verso gli appartenenti all'associazione (v.

trascriz. verb. ud. cit. pg. 107). Il teste ha affermato che alcuni detenuti avevano paura di parlare delle violenze, mentre altri non lo facevano perché veniva loro promesso di essere inseriti nelle liste di lavoro e, in quel periodo, l'accesso al lavoro era controllato dalla Polizia Penitenziaria. Il teste ha dichiarato di non aver mai assistito direttamente agli episodi di violenza per cui è processo e che anche della "prassi" di isolamento di "fatto", non ne aveva avuto conoscenza diretta, ma solo de relato, aggiungendo che tra i detenuti che glielo avevano raccontato vi era il Munir.

Il teste Santoro Emilio, professore universitario, fondatore e legale rappresentante dell'Associazione Altro Diritto, che si occupa del carcere e di fenomeni di marginalità sociali, ha affermato che l'Associazione era presente nel Carcere di Solliciano anche nel 2005. Il teste ha riferito di aver avuto una conoscenza mediata di ciò che accadeva a Solliciano nell'autunno 2005, attraverso le discussioni che avvenivano nelle riunioni settimanali. Ha affermato che le persone che più frequentemente si recavano nel carcere di Solliciano erano La Coppola, Caputo, Ruggero e Grifoni. Il teste ha affermato che questi operatori nel corso delle riunioni facevano presente che molti detenuti del reparto giudiziario raccontavano in maniera più o meno diretta di aver subito maltrattamenti e percosse ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria. Ha affermato che nel reparto giudiziario del carcere di Solliciano si percepiva un clima di intimidazione ed i detenuti erano impauriti. Il teste ha dichiarato che il dott. Caputo aveva segnalato che nel novembre 2005 un detenuto di nome Munir aveva riferito di essere stato picchiato, per cui il Caputo si era fatto dare la delega dal Munir per ottenere il rilascio della cartella clinica. Ha affermato che con riferimento agli episodi di violenza due nomi ricorrevano abbastanza spesso, ovvero quello di Santoro Marcello e quello di un altro

agente della penitenziaria che dirigevano in quel momento il reparto giudiziario. Riguardo a queste segnalazioni, il P.M., nulla osservando le altre parti, ha prodotto le mail ricevute dal teste Santoro in quel periodo. Ha affermato che l'associazione aveva segnalato alla direzione del carcere la questione e lui stesso ne aveva parlato con il direttore e con il comandante Masciullo, aggiungendo che in uno di questi colloqui, con riferimento alle vicende del 4 novembre, il direttore aveva detto di essere a conoscenza del problema ed in effetti l'ispettore Santoro veniva trasferito dalla seconda sezione alla rotonda. Il teste ha affermato che alcuni membri dell'associazione avevano avuto contatti con il Santoro ed in particolare un'operatrice (La Coppola o Grifoni) gli aveva riferito di un atteggiamento intimidatorio di costui che in presenza della ragazza aveva tirato una manganellata sul tavolo. Il prof. Santoro ha dichiarato che La Coppola gli aveva inviato una mail dicendo che nel reparto giudiziario aveva sentito urla ed aveva avuto la sensazione che qualcuno veniva picchiato ed in effetti incontrando un detenuto aveva avuto la conferma che era in corso il pestaggio di un altro detenuto da parte degli agenti. Il teste ha proseguito affermando che in quell'occasione gli agenti non avevano fatto entrare subito le operatrici nel reparto giudiziario, ma solo dopo un po'. Ha affermato che dopo il trasferimento del Santoro alla rotonda i detenuti avevano iniziato a parlare con meno timore delle loro preoccupazioni e soprattutto di quella di essere esclusi dalle liste di lavoro, che è il beneficio principale che possono ottenere in carcere, confermando le modalità di accesso al lavoro in carcere già descritte dal Caputo. Su domanda dell'avv. Passione, il prof. Santoro ha dichiarato che sia il direttore che il Masciullo avevano ammesso in sua presenza che in relazione ai fatti del 4.11.2005 vi era stata una repressione eccessiva. Ha affermato che la lettera dei detenuti del giudiziario era quasi la prova evidente del clima predetto, perché

all'epoca non erano ancora state fatte denunce, aggiungendo che non sapeva chi avesse firmato la lettera. Su domanda dell'avv. Stigliano, ha affermato che anche Salinardi era un altro nome riferito dai detenuti in relazione agli episodi di violenza. Ha affermato che non avevano mai ricevuto minacce personali, ma solo la minaccia di sospendere l'attività dell'associazione nel carcere. Ha affermato che Shalla Saber era rimasto in isolamento per oltre 15 gg e che aveva segnalato il fatto. Su domanda dell'avv. Casella, il teste ha riferito che il 4.11.2005 vi era stata la battitura delle sbarre e che alcuni detenuti avevano dato fuoco ad alcuni materassi e con riferimento a questi fatti il direttore Cacurri, in presenza del comandante Masciullo, aveva detto che la reazione della polizia penitenziaria era stata eccessiva. Ha ribadito che in quel periodo i detenuti affermavano che non volevano denunciare le violenze subite ad opera della polizia penitenziaria, perché altrimenti sarebbero stati esclusi dalle liste di lavoro. Il prof. Santoro ha precisato che in quel periodo non era entrato nel reparto giudiziario, per cui la percezione del clima di intimidazione non era stata diretta. Il prof. Santoro ha affermato che non sapeva alcunché degli episodi per cui è processo.

Il teste Politi Gianfranco ha affermato che nel 2005 era responsabile dell'area educativa di Sollicciano, non aveva assistito direttamente ad episodi di violenza, ma gli erano stati riferiti dai detenuti. Quanto all'episodio del 4.11.2005 che aveva visto coinvolto il detenuto senegalese Niang Baba, il teste ha dichiarato che ne aveva parlato con il direttore il 26.11.2005 e che costui aveva ammesso che si erano verificati disordini e gli agenti della polizia penitenziaria erano intervenuti per reprimerli. Ha affermato che in quel periodo nel carcere di Sollicciano c'era un clima caldo: vi erano state delle proteste ed aveva percepito che vi erano stati degli episodi di repressione avvenuti al di fuori dei casi consentiti. Ha

affermato che un detenuto, Ben Cheik Slim gli aveva riferito che alcuni detenuti volevano denunciare gli episodi di violenza subita, ma poi avevano deciso di non farlo, anche perché probabilmente rischiavano di non essere inseriti nelle liste di lavoro dall'ispettore Santoro che se ne occupava. Il teste ha riconosciuto la lettera di dissociazione dei detenuti del 24.11.2005, affermando che ne era rimasto molto sorpreso ed aveva avuto l'impressione che la lettera fosse stata "stimolata". Ha confermato che nel reparto giudiziario, anche gli agenti si sentivano in pericolo a causa del comportamento di altri colleghi, per cui avevano chiesto il trasferimento ad altro reparto. Ha confermato che in quel periodo vi erano state proteste dei detenuti tramite incendi di masserizie, anche pericolosi e che a seguito di questi comportamenti vi era stato l'intervento della Polizia Penitenziaria anche oltre i limiti previsti dall'ordinamento penitenziario. Ha affermato che in merito ai fatti per cui è processo non poteva riferire alcunché.

Il teste Pedron Claudio, insegnante nel carcere di Sollicciano anche nel 2005, ha affermato che le lezioni si svolgevano per cinque giorni a settimana dalle ore 9 alle 12 e che nell'ottobre-novembre 2005 insolitamente vi era un'assidua presenza dei detenuti a scuola, perché sostenevano che in questo modo evitavano la situazione di disagio che c'era all'interno delle sezioni. Ha affermato che vi erano forme di costrizione, come un'effigie di Padre Pio da baciare, un teschietto ed un gruppo di agenti che agiva in maniera anomala, aggiungendo che si era venuta a verificare una situazione anomala che prima non c'era. Ha affermato che ogni tanto qualche detenuto diceva di essere stato schiaffeggiato o percosso, ma non voleva mai denunciare le violenze subite, precisando che la situazione di disagio era solo nel reparto giudiziario. Ha affermato che la situazione era migliorata solo dopo che l'ispettore Santoro era stato trasferito da tale reparto. Su domanda dell'avv.

Stigliano, ha confermato che i detenuti del reparto giudiziario affermavano che l'ispettore Santoro portava con sé un manganello, un santino di Padre Pio con la foto del santo sostituita dalla sua con la scritta "Dio perdona, io no", ed un teschietto, assumeva un atteggiamento da duro ed intimidiva i detenuti. Ha dichiarato che gli insegnanti avevano fatto presente questa situazione al coordinatore, ed alla fine vi era stata una riunione con il direttore del carcere a cui aveva partecipato anche il coordinatore degli insegnanti. Il teste ha riferito che aveva saputo che in cambio del silenzio dei detenuti che avevano subito violenza, veniva loro dato un lavoro.

La teste Galli Cristina, ha riferito che nel 2005 lavorava come insegnante nel carcere di Sollicciano ed aveva un contatto quotidiano con i detenuti. Ha raccontato che, nei primi del mese di novembre 2005, rientrando in classe un ragazzo, Ghenishi Seit, era piuttosto turbato e serio e le aveva riferito che il giorno prima o il giorno stesso c'era stato un litigio che vedeva coinvolti i suoi compagni di cella e che quando era tornato in cella dal passeggio li aveva trovati picchiati, aggiungendo che la polizia penitenziaria aveva reagito, usando le maniere forti. Ha dichiarato che il detenuto era preoccupato del fatto che anche lui sarebbe stato punito quale appartenente alla cella, aggiungendo di non ricordare se questo episodio era ricollegabile ad una protesta dei detenuti. La teste ha affermato che il clima era teso e che i detenuti dicevano che il Santoro girava nel reparto giudiziario con fare intimidatorio, aggiungendo che quando Santoro era stato trasferito, la situazione si era normalizzata. Ha confermato che era a conoscenza della prassi del lavoro inteso come ricatto, per impedire ai detenuti di denunciare le violenze. La teste ha confermato che con il collega Pedron avevano parlato di episodi di violenza.

Dal verbale di s.i.t. rese alla p.g. da Borghi Bruno, volontario dell'associazione Pantagruel legittimamente acquisito al fascicolo del

dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p., essendo il Borghi nel frattempo deceduto, emerge che costui aveva sottoscritto l'esposto del 5.12.2005 e l'articolo pubblicato sul manifesto in cui denunciava le responsabilità del direttore del carcere e del capo della polizia penitenziaria. Il Borghi non aveva mai assistito a violenze su detenuti, i quali gli avevano riferito i fatti indicati nella denuncia.

Il teste Piromallo Fabio ha dichiarato che era stato arrestato il 14/11/2005 e scarcerato il 5/1/2006 e che in quel periodo era nel reparto giudiziario. Era un periodo in cui vi era un po' di tensione per alcuni fatti ma lui stava bene e non aveva mai avuto problemi con nessuno. Ha dichiarato che non aveva mai assistito in quel periodo ad episodi particolari e che non ricordava chi fosse l'ispettore del reparto a quell'epoca. Ha affermato che successivamente aveva conosciuto l'ispettore Santoro e che in quel periodo lo aveva incontrato. Ha affermato che l'ispettore Santoro con lui era sempre stato gentile ed educato. Su contestazione del P.M., ha confermato che nel periodo in cui era ristretto al reparto giudiziario era possibile che l'ispettore Santoro, a causa delle tensioni che vi erano, avesse detto: "andate in cella sennò vi chiudo". Su contestazione del P.M., ha affermato che non ricordava di aver detto al momento in cui era stato escusso a s.i.t. : "Ricordo che in quel periodo ci lamentavamo con i responsabili delle associazioni di volontariato che lavoravano nel carcere perché nel reparto si viveva in un ambiente di ostilità e di intimidazione". Su domanda dell'avvocato Passione, ha affermato che nel 2004 quand'era detenuto a Sollicciano faceva lo scrivano. Ha affermato che non ricordava che vi fossero state manifestazioni o contestazioni da parte dei detenuti.

Il teste Corleone Francesco ha affermato che nell'autunno del 2005 era il Garante dei diritti dei detenuti per cui aveva modo di frequentare il carcere di Sollicciano e di incontrare i detenuti che in queste occasioni

esprimevano e manifestavano i problemi della vita nel carcere. Ha affermato che nel periodo tra ottobre e dicembre 2005 c'era un clima non facile con manifestazioni di insofferenza da parte dei detenuti che suscitavano reazioni di repressione. Ha affermato che aveva avuto notizia dai rappresentanti delle associazioni di volontariato che vi era stata una repressione di queste manifestazioni di malcontento effettuata con maniere forti e che per questo ne aveva parlato con il responsabile dell'area educativa e con il direttore del carcere, oltre che con il comandante della polizia penitenziaria. Le risposte che aveva ottenuto erano state interlocutorie, ma non di negazione degli accaduti. Ha affermato che, dunque, aveva incontrato un gruppo di detenuti del reparto giudiziario coinvolti in queste vicende i quali gli avevano confermato che c'era un clima pesante e che erano state usate maniere forti per reprimere queste proteste. Per questo era tornato a parlare con il direttore del carcere facendo presente che bisognava approfondire i fatti e che il direttore gli aveva risposto che aveva avuto una lettera dei detenuti che negavano che ci fossero state violenze. Ha affermato che era rimasto stupito e che per questo aveva incontrato nuovamente i detenuti i quali gli avevano fatto capire che avevano trovato il modo di risolvere a loro favore la vicenda nel senso che avevano contrattato posti di lavoro e alcuni benefici. Ha precisato che c'era stata una sorta di trattativa interna al carcere. Ha affermato che sapeva che c'era stata la battitura delle sbarre da parte dei detenuti cosa che accade di frequente e che per superare la situazione aveva organizzato una conferenza stampa in Palazzo Vecchio a cui aveva partecipato anche un rappresentante della commissione dei detenuti, ma che tutta la rappresentazione della vicenda da parte del rappresentante dei detenuti era stata ambigua, in quanto diceva che in carcere c'erano problemi, ma che c'era la volontà da parte di tutti di superarli. Ha

confermato che la battitura delle sbarre era stata fatta cessare, usando le maniere forti per far rientrare in cella i detenuti e che all'epoca l'ispettore del reparto giudiziario era il Santoro, che lui non conosceva personalmente. Ha affermato che in quei momenti l'ispettore Santoro era stato dipinto dai detenuti, ma anche dai volontari come una persona che aveva atteggiamenti e modi di fare inusuali, aggiungendo che negli anni successivi personalmente l'aveva visto all'opera in altri settori del carcere di Sollicciano e che aveva avuto dei riconoscimenti per un suo comportamento molto positivo, tanto che aveva gestito in modo molto efficace il rapporto con un detenuto difficile, tale Guadagnolo. Ha affermato che nella lettera sopra citata i detenuti minimizzavano gli episodi di violenza. Ha confermato, su contestazione dell'avv. Stigliano, di aver all'epoca riferito: "Ho appreso che l'ispettore Santoro era stato destinato alla giudiziaria in coincidenza con l'inizio di una protesta dei detenuti con battitura delle sbarre. La mattina dopo egli si vantò con i responsabili di avere fatto cessare la manifestazione, ignoro con quali metodi, suscitando meraviglia, in quanto gli riferirono che la protesta in quelle forme era consentita e doveva essere accettata". Ha ribadito che in quel periodo c'era un clima generale pesante e che, comunque, a causa del sovraffollamento anche oggi il clima in carcere è pesante.

La teste Grifoni Cristina ha affermato che nel 2005 faceva parte dell'associazione Altro Diritto e faceva servizio di volontariato nel carcere di Sollicciano. Si occupava dello sportello documenti e tutele insieme a Barbara La Coppola, Rosaria Ruggero e Giuseppe Caputo. Entravano di solito il martedì ed il sabato a Sollicciano e svolgevano alcune attività come quella della redazione dei codici fiscali, della compilazione della modulistica relativa ad assegni familiari, pensioni, sussidi e quant'altro. Ha affermato che nel periodo per cui è processo entrava molto spesso nel

reparto giudiziario nel quale il clima era sicuramente più pesante che in altri reparti e che avevano difficoltà ad incontrare i detenuti, perché c'era una sorta di maggiore ostruzionismo da parte degli agenti a dare la disponibilità della stanza. Ha ricordato che il 17 novembre 2005, durante uno dei loro ingressi infrasettimanali, insieme a Barbara La Coppola e Rosaria Ruggero, erano andate nelle sezioni del giudiziario ed avevano notato che vi era un clima inusuale, nel senso che non si vedevano agenti della polizia penitenziaria in giro. Vi era un'aria strana ed aveva incontrato un unico agente, il Salinardi che aveva detto loro di salire su, perché non era il momento, senza fornire loro altra spiegazione. Ha affermato che nella stanza accanto a quella da cui era uscito il Salinardi c'era sicuramente qualcuno, in quanto si sentivano rumori, ma la porta era chiusa. Ha affermato che: "Non ricordo appunto esattamente i rumori che ho percepito allora e che ho dichiarato in quel verbale. Però se non erro mi ha dato l'impressione appunto che ci fosse un momento di tensione forte, sentivo degli spostamenti anche di mobili. Ora non so se sedie o... Piuttosto che una scrivania questo non lo so. Però dava l'impressione che ci fossero più persone lì dentro e (...) dava l'idea veramente che ci fosse, non lo so.... Non so come rispiegare adesso, però l'idea che non dovessero parlare in qualche modo, che qualcuno imponesse ad altri di non parlare, venisse trattenuto e ci fossero degli stratonamenti. I rumori erano quelli di.... Non lo so, veramente, di strattone e di mobili che si spostavano in modo non.... non ordinato." (v. trascriz. verb. ud. 9.11.2012 pg. 44-45-46). Ha affermato che avevano incontrato lo scrivano Ben Mabrouk che aveva detto loro che era un bene che fossero arrivati, perché stavano picchiando le persone ed avevano visto fuori dalla stanza un paio di scarpe. Ha confermato che il Ben Mabrouk era una persona che avrebbero dovuto incontrare al colloquio, aggiungendo che quell'episodio non era isolato e che non solo

costui, ma anche altri detenuti glielo avevano confermato. Ha dichiarato che del fatto avevano parlato con gli altri membri dell'associazione, ovvero con Giuseppe Caputo, con Alessio Scandurra e con Emilio Santoro. Su contestazione del P.M., ha confermato che di questi fatti aveva parlato anche con il detenuto Bertuga Giampiero, il quale aveva confermato l'esistenza di simili atteggiamenti posti in essere dagli agenti e dai capoposto nei confronti di alcuni detenuti, di cui però non aveva fatto il nome. Ha affermato di ricordare la lettera del 23/11/2005 nella quale i detenuti smentivano gli episodi di violenza confermando, su contestazione del P.M., di aver parlato con il Bertuga, per chiedere spiegazioni circa la smentita di questi episodi e che costui era l'unico che inizialmente non voleva sottoscriverla. Ha affermato che il Bertuga le aveva riferito di aver parlato con l'ispettore Santoro il quale lo aveva convinto a firmarla con la promessa che i rapporti nella struttura sarebbero migliorati e che la stesura della lettera era stata consigliata dallo stesso Santoro, circostanza confermata anche dal Mbrouk. (v. verb. ud. cit. pg. 50-51). Ha affermato che conosceva l'ispettore Santoro con il quale aveva dei rapporti anomali e che l'ispettore Santoro aveva un manganello fasciato con il nastro isolante. Ha riferito che i rapporti con il Salinardi erano peggiori anche nei momenti successivi, in quanto nei suoi confronti aveva mostrato chiari segni di insofferenza, mostrandosi infastidito dalla sua presenza. Su domanda dell'avvocato Passione, ha confermato quanto riferito nel verbale di s.i.t., ossia che il Ben Mabrouk aveva riferito loro che, mentre si trovava nei pressi dell'ufficio del capoposto, aveva visto un detenuto che veniva condotto all'interno e che veniva picchiato, aggiungendo che questo detenuto molto probabilmente era di nazionalità rumena. Ha affermato che aveva parlato con la dottoressa Stefanelli a cui avevano proposto di verificare personalmente quanto stesse accadendo nel reparto e che costei

aveva detto loro di relazionare il tutto e che lo avrebbe trasmesso alla direzione carceraria, ma che alla fine non avevano ritenuto opportuno scrivere. Ha affermato che solo negli anni successivi qualche detenuto aveva ammesso che c'erano state aggressioni e maltrattamenti da parte degli agenti. Su contestazione dell'avv. Stigliano, ha dichiarato che era a conoscenza di un altro episodio verificatosi il 1.1.2006 ai danni del detenuto Ben Otmane Fethi, che era stato percosso perché pretendeva di voler fare la doccia nel giorno festivo pur sapendo che non era consentito. Il pubblico ministero ha fatto presente che per questi fatti l'agente Schioppo è stato sottoposto a procedimento penale. Ha affermato che dopo i fatti ~~di~~ <sup>di</sup> dell'autunno 2005 incontravano molte difficoltà ad accedere alla documentazione sanitaria dei detenuti e non avevano alcuna collaborazione da parte della polizia penitenziaria. Ha affermato che nel corso della sua attività di volontariato in alcuni casi durante i colloqui settimanali con i detenuti aveva visto delle lesioni sul loro corpo anche effetto di atti di autolesionismo, precisando che nel periodo per cui è processo non aveva visto personalmente segni di violenza sul corpo dei detenuti. Ha ribadito che il 17 novembre 2005 quando insieme ai suoi colleghi avevano sentito i rumori sopra descritti non avevano visto persone e che non avevano ritenuto opportuno scrivere alcunché.

La teste Lacoppola Barbara ha affermato che faceva parte dell'Associazione Altro Diritto e che nel novembre 2005 insieme alle colleghe Grifoni e Ruggero avevano uno sportello all'interno del carcere di Sollicciano in cui svolgevano alcune pratiche a favore dei detenuti. Il giorno 17 novembre 2005 si erano recate in carcere, ma quando erano arrivate nella Sezione del Giudiziario erano state fermate da un agente penitenziario, Salinardi Rocco, il quale aveva detto loro che quella mattina non potevano svolgere la loro attività, per cui si erano allontanate per

raggiungere il piano superiore. Ha affermato che erano rimaste stupite e che avevano sentito provenire dalla stanza subito dopo le scale alcuni rumori e sembrava appunto che alcune persone nella stanza stessero litigando, aggiungendo che fuori dalla stanza c'erano un paio di scarpe. Ha precisato che avevano sentito anche rumori di oggetti e di grida di lamento come se qualcuno stesse subendo violenza. Ha affermato che a quel punto si erano spaventate anche perché la situazione era anomala, erano salite all'ultimo piano del giudiziario e lì avevano incontrato un detenuto, Ben Mabrouk, lo scrivano, il quale aveva detto loro: "speravo proprio che arrivaste". Su contestazione del P.M., ha affermato che avevano chiesto spiegazioni a costui ed il Mabrouk aveva detto loro che stavano picchiando un cittadino rumeno, aggiungendo che simili episodi si stavano verificando con maggiore frequenza negli ultimi mesi. Su contestazione del P.M., ha confermato che dopo erano tornate nel reparto, avevano trovato la situazione normalizzata ed avevano chiesto al Salinardi di parlare con Mabrouk, il Salinardi aveva consentito, ma aveva preteso di essere presente al colloquio. Ha dichiarato che di solito non succedeva che un agente fosse presente ai colloqui con i detenuti. Su contestazione del P.M., ha affermato di aver constatato personalmente l'esistenza del fotomontaggio dell'immagine di Padre Pio con apposta l'effigie di Santoro e la scritta "Dio perdona io no". Sempre su contestazione del P.M., ha confermato che era venuta a conoscenza di un episodio di violenza subito dal detenuto Rachidi Mohamed, il quale verso la metà di novembre aveva ricevuto degli schiaffi da un capoposto di cui però non aveva fatto il nome. Ha ricordato la lettera scritta dai detenuti il 23/11/2005 in cui c'era scritto che in realtà tutto era tranquillo e non c'erano stati episodi di violenza, aggiungendo che però alcuni detenuti le avevano detto che erano stati costretti a scrivere questa lettera in cambio di favori lavorativi o per avere codici fiscali. Ha affermato



che alcuni detenuti erano restii a raccontare gli episodi di violenza. Su domanda del difensore, ha confermato quanto riferito in sede di indagine ossia che nessuno di loro aveva visto le scarpe fuori dalla stanza.

La teste Ruggiero Rosaria ha affermato che nel 2005 faceva parte dell'associazione di volontariato Altro Diritto e, su contestazione del P.M., ha confermato che i detenuti Mabrouk e Bertuga Giampiero le avevano detto che in quel periodo l'ispettore e gli agenti in servizio erano entrati nel reparto con il volto coperto con i manganelli, picchiando coloro che avevano promosso la manifestazione della battitura delle sbarre. Ha affermato di non ricordare altro di preciso, ma solo che in quel periodo l'atmosfera era molto pesante e i detenuti erano agitati perché si sentivano perseguitati. Ha affermato che non ricordava se nel periodo in questione i detenuti che aveva incontrato durante i colloqui avessero ferite o lesioni.

La teste Baldini Barbara ha affermato che svolge attività di medico nel carcere di Sollicciano dal 1997 e non ricordava nulla del certificato medico relativo al detenuto Incandela, confermando il contenuto del certificato da cui risultava che non era disponibile la cartella clinica e non vi erano controindicazioni all'isolamento, né lesioni. Ha spiegato che quando i detenuti vengono portati in isolamento giudiziario per prassi vengono sottoposti a visita medica per verificare che non ci siano lesioni in quanto di solito l'isolamento consegue a tensioni e litigi.

La teste Lombardi Maria Arcangela ha dichiarato che è medico di guardia nel carcere di Sollicciano dal 1991. Ha confermato di aver redatto il referto che le è stato mostrato dal pubblico ministero relativo al detenuto El Rezgui Walid e da cui risulta che "il detenuto è teso e piangente". Ha affermato che dal certificato risultava un'area eritematosa al dorso in regione lombare sinistra e di non ricordare che il detenuto le avesse detto come si era provocato queste lesioni perché altrimenti lo avrebbe scritto,

aggiungendo che il detenuto era molto agitato. Ha escluso che il detenuto le avesse riferito come si era provocato le lesioni perché altrimenti lo avrebbe scritto e che verosimilmente ~~se~~ erano conseguenza di una colluttazione. Ha ribadito che il detenuto era teso e non voleva parlare limitandosi a dire “mi hanno picchiato mi hanno picchiato” ma senza dire chi lo avesse fatto. Ha dichiarato che l'ispettore Santoro aveva un carattere troppo esuberante, ma alla fine non aveva grandi contrasti con lui. Sono stati acquisiti i referti relativi al detenuto El Rezgui Walid, del 26 e 27 ottobre 2005.

Il teste Capone Giovanni ha dichiarato che da luglio 2005 a gennaio 2006 era stato detenuto a Sollicciano nella terza sezione del reparto giudiziario e che aveva saputo da altri detenuti di alcuni episodi di percosse commesse ai loro danni, ma non aveva assistito ad alcun episodio di violenza.

Il teste Calabrò Carlo, medico del carcere di Sollicciano, ha riconosciuto i referti medici relativi a Ben Ismail Abes che gli sono stati mostrati datati 5/12/2005 ed 8/2/2007. Consultando i referti ha affermato che il detenuto era stato visitato in data 5/12/2005 in infermeria, presentava tagli superficiali all'addome autoprocurati con lamette per protesta, perché rifiutava di cambiare cella; inoltre presentava trauma contusivo accidentale al ginocchio destro. Inoltre, ha affermato che aveva visitato il detenuto il 18/2/2006 e questi presentava una lesione escoriata al dorso della mano destra ed un eritema retro auricolare destro, a lui provocate nel corso di una lite con un compagno di cella originata da contrasti circa il volume della televisione. Ha affermato che quando un detenuto fa lo sciopero della fame viene sottoposto a visita medica all'inizio. Su contestazione dell'avvocato Passione, ha confermato che il 27 ottobre 2005 aveva visto per la prima volta il detenuto Tamane Amed ed aveva segnalato al medico titolare che le condizioni generali erano comunque da tenere in osservazione. Il 3

novembre, essendo di guardia, aveva visitato di nuovo il detenuto Tamane e, notando che le condizioni generali erano peggiorate in quanto nel frattempo aveva continuato lo sciopero della fame, rifiutando tra l'altro la terapia di urgenza proposta, essendo il Tamane molto disidratato, ne aveva disposto l'immediato ricovero in una struttura esterna. Ha aggiunto che quando un detenuto fa lo sciopero della fame viene visitato ogni giorno per ragioni giuridiche e sanitarie.

La teste Stefanelli Loredana, all'epoca dei fatti dirigente anche del reparto giudiziario, ha confermato di essere stato sentita sia in sede di indagine, sia nell'ambito dell'indagine amministrativa sui fatti che si erano verificati nel reparto giudiziario. Ha affermato che all'epoca si alternava con una collega nella direzione del reparto giudiziario e che da poco tempo era stato nominato come coordinatore di reparto un nuovo sottufficiale, l'ispettore Santoro. La teste ha ricordato che nel mese di novembre 2005 aveva ricevuto dall'ispettore Santoro una relazione di servizio nella quale l'ispettore elencava gli eventi che si erano verificati nel reparto in un mese. Si trattava di eventi che loro qualificavano come critici ovvero colluttazioni o scioperi della fame. La teste ha dichiarato che siccome questi dati le apparivano non perfettamente corrispondenti alla realtà del reparto giudiziario in quanto i numeri erano molto bassi, si era incrinato il rapporto di fiducia ed aveva fatto una relazione al direttore, chiedendo che l'ispettore Santoro venisse rimosso dall'incarico. Ha precisato che si trattava di una relazione riservata personale al direttore conseguente ad un riscontro sommario su un mese che aveva effettuato, scoprendo che gli atti di autolesionismo nel reparto anziché essere uno come aveva indicato l'ispettore Santoro erano più di uno ed anche che gli scioperi della fame anziché essere uno erano stati due. Ha affermato che l'ispettore Santoro era una figura sempre presente nel reparto e che proprio in quel periodo era

stato ridotto l'accesso dei volontari in carcere. Ha affermato che l'ispettore Santoro vestiva con la mimetica, mentre la procedura corretta era che il personale utilizzasse la divisa in quanto la mimetica viene utilizzata per operazioni o fuori dall'istituto oppure per operazioni specifiche. La teste ha ribadito che il rapporto di fiducia con l'ispettore Santoro si era incrinato, sia perché non aveva fornito dati veritieri sui gesti di autolesionismo, sia perché aveva ricevuto delle segnalazioni verbali relative al suo modo di rapportarsi con i detenuti, ma anche con gli operatori, un po' scortese e grossolano, precisando che qualcuno le aveva detto che costui nei turni pomeridiani girava con un manganello, con un bastone, "insomma con un qualcosa in mano all'interno delle sezioni" e che questa era una procedura scorretta. Ha affermato che, riguardo al detenuto Amed Tamane, vi era stata un'omessa comunicazione dello sciopero della fame e che in quel caso non era stata fatta la visita medica, o, comunque, anche se vi era stata, non era stata fatta la relazione di servizio per la direzione, per cui non ne avevano avuto conoscenza. Ha spiegato che la procedura prevede che non appena il detenuto inizia lo sciopero della fame sia chiamato il medico e, consultando la relazione a sua firma, ha affermato che poi il detenuto era stato ricoverato al CDT di Pisa. Ha spiegato che nella relazione sopra indicata il Santoro affermava che tutto andava bene grazie alla sua bravura nel gestire le situazioni critiche. Ha affermato che il Politi gli aveva fatto una segnalazione relativa ad un episodio del 17 novembre 2005 durante il quale erano stati sentiti rumori strani in sezione, per cui aveva chiamato il reparto e le era stato detto che non era successo nulla, i detenuti erano tutti lì nelle sezioni, precisando che aveva telefonato anche in infermeria per verificare se qualche detenuto fosse stato portato a visita, ma le era stato risposto negativamente. Su domanda dell'avvocato Passione, ha affermato che l'ispettore Santoro non era molto amato anche dai suoi colleghi per il



suo modo di comportarsi, aggiungendo che un paio di ispettori avevano chiesto al direttore di essere tolti dal reparto giudiziario ed effettivamente ciò era stato fatto. Sempre su domanda dell'avvocato Passione, ha dichiarato che aveva ricevuto alcune segnalazioni ed in particolare una riservata della commissione dei detenuti dove veniva richiesto un colloquio urgente con il comandante per fatti avvenuti all'interno dell'istituto. Ha affermato che, consultando il registro di guardia medica, aveva appreso che il medico aveva chiesto di sottoporre il detenuto Incandela all'esame delle urine per sospetta assunzione di sostanze stupefacenti e che di questo l'ispettore Santoro avrebbe dovuto redigere un rapporto di servizio per portare a conoscenza la direzione del carcere del fatto, in modo da consentire di effettuare i dovuti controlli. Su contestazione dell'avvocato Passione, ha confermato che alcune volte era salita nel reparto giudiziario ed aveva avuto modo di notare che l'ispettore Santoro aveva un comportamento un po' particolare con i detenuti, nel senso che urlava, si poneva al centro dell'attenzione ed aveva atteggiamenti spavaldi, per cui lo aveva invitato ad assumere un comportamento più adatto al ruolo che rivestiva, precisando che, però, parlando con i detenuti non aveva avuto alcuna segnalazione di anomalie sulla condizione del reparto giudiziario (v. trascriz. verb. ud. 30.11.2012 pg. 45). Ha affermato che le era stato segnalato che l'ispettore Santoro interveniva in maniera brusca nei confronti dei detenuti, i quali si erano lamentati con gli operatori di aver subito percosse (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 46). Ha dichiarato che aveva riferito al direttore della mancata refertazione di alcuni detenuti che sarebbero stati picchiati. Ha aggiunto che, dopo aver inviato al direttore del carcere la relazione scritta sul comportamento dell'ispettore Santoro chiedendone la rimozione, questo non era accaduto. Ha affermato che nel 2005 venivano predisposte delle liste lavorative nelle quali vi era una

graduatoria dei detenuti per l'ammissione al lavoro che veniva redatta dagli ispettori dei reparti sulla base della data di ingresso del detenuto in carcere, ma in ogni caso la proposta di lavoro per ciascun detenuto veniva fatta dall'ispettore del reparto, corredata del parere del comandante e del nullaosta del sanitario, mentre attualmente la procedura è diversa e l'inclusione nella graduatoria avviene in modo più trasparente. Ha affermato che in quel periodo aveva visto nella bacheca della mensa del personale un fotomontaggio costituito dal busto di padre Pio su cui era posta l'effigie del volto dell'ispettore Santoro. Ha affermato che attualmente l'ispettore Santoro è in pensione. Ha confermato, su contestazione dell'avvocatessa Stigliano, che il 17/11/2005 verso le 13:30 - 14 era stata contattata da tre volontarie dell'associazione Altro Diritto, accompagnate dal dottor Politi, che le avevano segnalato che, mentre si stavano recando al reparto giudiziario per parlare con alcuni detenuti, avevano sentito degli strani rumori, urla e rumori sordi - come se stessero picchiando qualcuno - provenire da una stanza, e al di fuori della stanza c'erano anche un paio di scarpe (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 59). Ha ribadito che allora aveva chiamato nel reparto per sapere cosa stesse succedendo, ma le era stato detto che tutto era tranquillo e anche dall'infermeria le era stato detto che nessun detenuto era stato portato a visita. Ha ribadito anche che in quel contesto il dottor Politi l'aveva messa a conoscenza di un clima di particolare tensione, per cui il giorno dopo aveva redatto la relazione, perché effettivamente le voci erano tante, ma i fatti riscontrati erano pochi o quasi nessuno. Ha affermato che aveva accertato che nelle situazioni in cui era stato chiamato il medico e vi era l'obbligo di fare la relazione di servizio, questa non era stata fatta dal coordinatore del servizio. Ha dichiarato che non era in grado di sapere se effettivamente l'isolamento cautelare fosse durato più del previsto in alcuni casi, ribadendo che aveva

saputo verosimilmente dai volontari o dal dottor Politi che il Santoro - soprattutto nelle ore pomeridiane - effettuava le ispezioni nelle celle, portando con sé un manganello. Ha affermato che il consiglio di disciplina è obbligatorio nella misura in cui il detenuto viene portato in isolamento disciplinare cautelare, in quanto deve essere comminata una sanzione di esclusione dall'attività comune già anticipata con l'isolamento cautelare disciplinare e che può darsi che al detenuto El Rezgui Walid l'addebito disciplinare gli sia stato contestato molto tempo dopo, a prescindere dalla riunione del consiglio di disciplina, e che anche le spiegazioni del detenuto vi erano state in epoca successiva. Ha affermato che per prassi qualunque evento succeda, sia esso un gesto di autolesionismo o comunque un evento disciplinare il detenuto può rilasciare dichiarazioni negli uffici, ma non in cella. All'epoca dei fatti è possibile che il numero dei detenuti del reparto giudiziario fosse sui 500 e che c'era, come vi è sempre stato, un problema di sovraffollamento, aggiungendo che vi erano carenze di personale nel reparto giudiziario. Ha affermato che quando c'è un incendio, il personale è tenuto ad intervenire ed i detenuti devono essere portati fuori dalle celle. Ha dichiarato che nel 2005 l'accesso dei volontari era regolamentato solo sotto l'aspetto dell'orario e che di recente con il dottor Politi stavano cercando di regolamentarlo meglio, proprio per reperire spazi disponibili. Ha affermato che rispetto al 2005 vi sono sempre problemi di gestione della situazione del reparto giudiziario, in quanto il numero dei detenuti è rimasto sempre lo stesso ed il personale è diminuito, precisando che in questo reparto le liti tra i detenuti sono all'ordine del giorno. Ha affermato che l'ispettore Santoro era stato assegnato al reparto giudiziario dopo il suo arrivo, aggiungendo di ricordare che il dottor Politi aveva fatto richiesta per avere accesso alla cartella clinica di un detenuto e che forse c'erano problemi di firma. Ha affermato che attualmente vede i detenuti circa una

volta al mese e che in quel periodo c'era stata un'inchiesta amministrativa che riguardava anche il direttore e il comandante delle guardie. Su domanda del P.M. ha ribadito che rispetto al detenuto El Rezgui Walid il consiglio di disciplina non era stato convocato e non era stata fatta a costui la contestazione degli addebiti se non in un momento successivo. Ha confermato che era proprio quella che le è stata mostrata dal pubblico ministero e prodotta, la lettera della commissione dei detenuti in cui veniva richiesto un incontro con il comandante e che lei aveva allegato alla relazione. Ha precisato che non aveva fatto un raffronto analitico tra i dati a lei riferiti dall'ispettore Santoro, ma che aveva ritenuto impossibile che in un mese un solo detenuto avesse fatto lo sciopero della fame.

Dalle dichiarazioni rese in giudizio dal teste De Pascalis Massimo, in servizio presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dalla relazione ispettiva del 5 gennaio 2006, è emerso che a seguito di una circostanziata lettera-denuncia su presunti maltrattamenti ai detenuti nel carcere fiorentino di Sollicciano, presentata da alcune associazioni di volontariato e pubblicata su alcuni giornali, il dottor De Pascalis aveva condotto un'indagine amministrativa. Con la lettera denuncia pubblica venivano infatti riferiti alcuni episodi di violenza commessi ai danni di detenuti nel reparto giudiziario del citato carcere che si sarebbero verificati nel mese di novembre 2005. In particolare nella lettera denuncia si faceva riferimento anche ad una riunione che alcuni volontari avrebbero tenuto il 26 novembre 2005 con il direttore, dott. Cacurri e con il comandante Masciullo, durante la quale sarebbero stati segnalati tali episodi, ma anche il comportamento tenuto dall'ispettore Santoro al quale venivano contestati alcuni specifici comportamenti vessatori, intimidatori e violenti nei confronti dei detenuti, accompagnati successivamente da offerte di lavoro ricattatorie per indurli al silenzio. Nella lettera denuncia si faceva



riferimento anche ad alcuni analoghi comportamenti tenuti da altro personale di polizia in servizio presso il reparto giudiziario e a minacce di revoca dell'incarico di volontariato rivolte proprio ai volontari. Il dottor De Pascalis aveva allora attenzionato il reparto giudiziario ove si sarebbero verificati gli episodi di maltrattamenti di alcuni detenuti ad opera dell'ispettore Santoro e di altro personale del corpo di polizia penitenziaria. Al momento dell'accertamento amministrativo nel reparto erano presenti 508 detenuti rispetto ad una capienza regolamentare di 336 posti letto. I detenuti stranieri presenti erano 412 con un'elevatissima percentuale pari quasi al 90% di soggetti imputati o condannati a pene brevi. Il dottor De Pascalis rilevava anche che il reparto giudiziario si presentava in condizioni di generale degrado sia sotto il profilo strutturale che dell'arredo, nonché dell'organizzazione e della gestione. Il sovraffollamento e la conseguente promiscuità rendevano ancora più evidenti tali condizioni di degrado che si riflettevano sulle condizioni della detenzione. Il dottor De Pascalis evidenziava anche che altrettanto inevitabili erano le conseguenze sulle condizioni lavorative del personale della polizia penitenziaria, che quotidianamente era perciò costretto ad operare in uno stato di precarietà organizzativa e gestionale a causa di direttive non chiare, ma soprattutto a causa di una presenza non costante nei reparti di personale gerarchicamente superiore e di quello appartenente alle altre professionalità. Il personale di polizia penitenziaria in servizio effettivo era di solo 541 unità addirittura inferiore al numero già critico di 559 unità, in servizio nel 2002. Critica era la situazione del personale dell'area educativa, in quanto erano presenti solo cinque educatori nell'intero istituto ed ancora peggiore quella dei funzionari dell'area di direzione di istituto, con due soli funzionari, peraltro in regime di part-time. A ciò si aggiungeva anche il "logoramento professionale" del direttore, dott. Cacurri che aveva maturato ben 26 anni di servizio effettivo

in importanti istituti penitenziari della regione. Il dottor De Pascalis rilevava anche che all'ispettore Santoro era stato assegnato l'incarico di responsabile dell'unità operativa Reparto Giudiziario a partire dal 1 ottobre 2005. Prima di quella data, pur in presenza delle criticità sopra indicate, non era stato denunciato alcun episodio di vessazione a danno di detenuti. Aggiungeva il dottor De Pascalis che l'ispettore Santoro, noto alla direzione come persona autoritaria, era convinto, proprio in ragione del suo personale modo di operare, di aver ricevuto il mandato di ripristinare l'ordine e la disciplina all'interno di un reparto che riteneva governato dalla confusione, sia nella gestione del personale che in quella dei detenuti. Per questo motivo aveva assunto immediatamente alcune iniziative, senza alcun avallo né del funzionario del reparto dott.ssa Stefanelli, né del comandante Masciullo, né il direttore dell'istituto dott. Cacurri. Il dottor De Pascalis procedeva in sede amministrativa all'audizione dell'ispettore Santoro, il quale gli riferiva che aveva raggiunto con i detenuti del reparto giudiziario una sorta di patto che gli aveva consentito di riportare l'ordine all'interno del reparto e non forniva alcuna spiegazione delle iniziative che aveva assunto senza chiedere le necessarie autorizzazioni né al direttore dell'istituto né alla dottoressa Stefanelli. Nel corso di tale audizione l'ispettore Santoro confermava al dottor De Pascalis la vicenda del fotomontaggio affermando di averlo mostrato soltanto in mensa e che aveva sostituito l'effigie di San Francesco con il suo volto attraverso la tecnica del fotomontaggio, mostrando l'immaginetta in questione che recava la scritta " se ti penti sarai assolto" con una certa soddisfazione. Il dottor De Pascalis ha affermato anche che in quell'occasione l'ispettore Santoro gli aveva confermato che all'interno del reparto faceva uso di un bastone di plastica in occasione delle perquisizioni delle celle, nonostante si tratti di uno strumento vietato dall'ordinamento penitenziario, aggiungendo

che aveva accertato che faceva servizio all'interno del reparto con la tuta mimetica che di solito si usa soltanto all'esterno dei reparti. Il teste ha affermato che l'ispettore Santoro mostrava di non conoscere le norme sull'ordinamento penitenziario, perché altrimenti avrebbe dovuto tenere un comportamento del tutto diverso. Il dottor De Pascalis rilevava anche che la presenza dell'ispettore Santoro nel Reparto era molto più costante rispetto ai colleghi che lo avevano preceduto in quell'incarico. Nel corso dell'inchiesta amministrativa il dottor De Pascalis acquisiva tutti i rapporti disciplinari e non del reparto giudiziario redatti dal 24 ottobre 2005, giorno di inizio della protesta pacifica dei detenuti. Dall'esame di questa documentazione, il dottor De Pascalis rilevava che in occasione della manifestazione dei detenuti del 4 novembre 2011, l'ispettore Santoro, pur essendo libero dal servizio, rientrava nel reparto, in quanto la manifestazione cominciava a creare dei problemi, poichè in qualche cella qualche detenuto aveva dato fuoco a qualche foglio di carta di giornale per esporlo alla finestra. In tale occasione, il dottor De Pascalis rilevava un'anomalia, in quanto per un episodio particolarmente grave tanto da dover richiedere il suo reimpiego, non era stata presentata alcuna relazione di servizio che, tra l'altro, avrebbe dovuto far individuare i diversi livelli di responsabilità a carico dei detenuti e soprattutto le modalità e la dinamica dell'intervento operato dal personale della polizia penitenziaria. Il dottor De Pascalis, con riferimento all'analisi dei rapporti disciplinari, ha anche riferito che riguardo al rapporto disciplinare numero 157 del 26 ottobre 2005 a carico del detenuto El Rezgui Walid, pur sussistendone i presupposti, non era stato trasmesso all'autorità giudiziaria, né era stato giudicato dal consiglio di disciplina per la sua rilevanza disciplinare. In particolare il procedimento si era concluso in modo anomalo, a distanza di molti giorni dall'accaduto, con una semplice ammonizione comminata dal

direttore del reparto, dott.ssa Stefanelli, per di più dopo che il detenuto aveva già scontato tre giorni di isolamento precauzionale. A tal riguardo il dottor De Pascalis rilevava le seguenti anomalie: L'omessa comunicazione all'autorità giudiziaria del rapporto, tenuto anche conto della denuncia di maltrattamenti che il detenuto avrebbe effettuato al medico di turno del reparto isolamento, l'omessa valutazione del rapporto disciplinare da parte del competente consiglio di disciplina e l'adozione dell'isolamento precauzionale senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 78 del reg. di Es. della Legge Penitenziaria. Con riferimento alla relazione di servizio numero 258 del 7 novembre 2005 relativo a Rachidi Mohamed, il dottor De Pascalis rilevava che obiettivamente nella vicenda si erano verificate le seguenti anomalie: la violazione della procedura prevista dall'art. 78 del Reg. di Es. in tema di isolamento precauzionale, il superamento del limite massimo di 10 giorni consentito dalla stessa norma, l'assenza di controlli giornalieri nel reparto isolamento da parte del personale dell'area educativa, la mancata trasmissione del rapporto all'autorità giudiziaria, l'assenza di qualsiasi relazione al riguardo con conseguente mancata convocazione del consiglio di disciplina. In sostanza dal registro rapporti diversi del reparto giudiziario a carico del detenuto Rachidi Mohamed risultava che il 10 novembre il detenuto si rifiutava di fare ingresso in cella, proveniente dalla sezione transito, opponendo resistenza al personale e per tale ragione, secondo l'ispettore Santoro, era stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il dottor De Pascalis ha precisato che questa ricostruzione era avvenuta sulla base di ciò che risultava dagli atti, ovvero dalla mancanza di una serie di documenti che invece avrebbero dovuto esserci, aggiungendo che in questa circostanza aveva anche rilevato che al detenuto era stato rifiutato durante il periodo dell'isolamento precauzionale un colloquio con la madre. Il teste con riferimento alla relazione di servizio numero 164 del 4 novembre 2005

ha affermato che dal registro rapporti disciplinari del reparto giudiziario a carico del detenuto Niang Baba risultava un uso improprio dell'isolamento precauzionale oltre il limite consentito, aggiungendo che si trattava di un rapporto iscritto nel registro rapporti diversi del reparto in modo improprio, perché in tal caso al detenuto veniva contestata una condotta con rilievo disciplinare ed inoltre veniva sottoposto in modo singolare ad una visita medica effettuata a distanza, al di là delle sbarre.

Il dottor De Pascalis ha affermato che già un mese prima che tali episodi fossero segnalati sui mass-media, la dott.ssa Stefanelli aveva segnalato al direttore dell'istituto con una relazione di servizio riservata che vi era qualcosa di anomalo nel reparto giudiziario. In particolare il dottor De Pascalis ha rilevato che con riferimento al detenuto Ahmed Tamane l'ispettore Santoro, nonostante fosse venuto a conoscenza fin dal 21 ottobre 2005, dello sciopero della fame da parte di costui, lo aveva comunicato agli altri operatori (medico, educatore, direttore di reparto) soltanto il successivo 24 dello stesso mese, quando il sanitario che lo aveva visitato, accertava la gravità del caso e chiedeva il trasferimento al CDT di Pisa con la procedura d'urgenza. Del pari il dottor De Pascalis, sempre sulla base dell'analisi dei documenti acquisiti ed allegati alla relazione redatta nel procedimento amministrativo, ha rilevato la gravità dell'episodio che riguardava il detenuto Incandela Giuseppe, così come ricostruito dalla dottoressa Stefanelli, rispetto a cui mancavano tutte le iniziative di competenza della polizia penitenziaria ed in particolare del responsabile dell'unità operativa, ovvero dell'ispettore Santoro. Il teste ha affermato che al termine di tutta l'inchiesta amministrativa all'ispettore Santoro aveva contestato in primo luogo di aver omesso di redigere l'apposita relazione di servizio su una serie di fatti che si erano verificati nel reparto giudiziario; di aver violato le norme procedurali che disciplinano l'isolamento cautelare ex

art. 78 d.p.r. 30.6.2000 n. 230, abusando dei propri poteri di responsabile dell'unità operativa reparto giudiziario; di aver ritardato fino al 24 ottobre 2005 di informare i superiori dell'area sanitaria dello sciopero della fame iniziato dal detenuto Ahmed Tamane fin dal 21 dello stesso mese, determinando così il ricovero d'urgenza di quest'ultimo presso il centro clinico della Casa Circondariale di Pisa; di aver consegnato al direttore di reparto, dott.ssa Stefanelli, dati statistici artatamente errati, carpandone così la fiducia; di aver introdotto nel reparto uno strumento non consentito in occasione delle perquisizioni operate nelle celle dei detenuti e di aver violato le procedure in tema di risarcimento danni stabilite dall'art. 72 d.p.r. 30.6.2000 n. 230. Il teste ha affermato che all'esito della sua indagine amministrativa l'unica responsabilità che era emersa nel reparto giudiziario era quella dell'ispettore Santoro e che di tali esiti aveva informato l'autorità giudiziaria, precisando che nel corso della sua attività di indagine amministrativa aveva indicato al direttore dell'istituto che l'ispettore Santoro non doveva fare servizio all'interno dei reparti detentivi, non doveva avere contatti con i detenuti, ma non era stato ascoltato. Su domanda dell'avvocato Passione, il teste ha dichiarato che il detenuto El Rezgui Walid gli aveva riferito di essere stato percosso all'interno dell'ufficio di un ispettore di cui non ricordava il nome e che di questo fatto aveva informato la procura della Repubblica, spiegando che il registro rapporti diversi è un registro in cui il personale della polizia penitenziaria segnala quelle che sono le necessità <sup>e</sup> livello di manutenzione ordinaria del fabbricato, ma non ha nulla a che vedere con i fatti che costituiscono rilievo disciplinare, mentre l'ispettore Santoro annotava proprio in questo registro fatti che avevano queste caratteristiche per cui tali episodi non venivano comunicati ai superiori e nemmeno all'autorità giudiziaria. Ha affermato che nel corso della sua attività aveva sentito i detenuti, ma anche i

volontari, aggiungendo che i detenuti facevano riferimento alle condotte prevaricatorie dell'ispettore Santoro, ma anche a quelle di altri agenti di polizia penitenziaria di cui però non avevano fatto alcun nome, aggiungendo che gli episodi di violenza si riferivano al periodo ottobre-novembre 2005 e che non era usuale che ciò accadesse nel carcere di Sollicciano. Ha anche affermato che i detenuti sostenevano che quando subivano violenze venivano ricattati nel senso che veniva loro offerto un lavoro in cambio del silenzio. Il teste ha precisato che l'accertamento amministrativo era stato condotto collegialmente, insieme ad altri colleghi e che aveva ascoltato personalmente i detenuti indicati insieme agli altri colleghi. Ha affermato che nel corso della sua inchiesta amministrativa aveva avuto modo di verificare lo stato di servizio dell'ispettore Santoro e che aveva verificato che l'ispettore Santoro aveva modificato le regole in base alle quali i volontari accedevano all'interno dell'istituto. Ha affermato che durante l'indagine amministrativa era stato sentito il detenuto Incandela il quale era stato oggetto di un rapporto disciplinare perché aveva opposto resistenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria e che nello stesso tempo era stato percosso dal personale della polizia penitenziaria.

Il teste della difesa Santoro, Cacurri Oreste, ha dichiarato che era diventato direttore del carcere di Sollicciano nel 2003 e lo era anche nell'autunno 2005 quando responsabile del reparto giudiziario era l'ispettore Santoro. Ha affermato che in generale il reparto giudiziario è un reparto particolarmente difficile da gestire con detenuti che presentano varie problematiche e che l'ispettore Santoro era stato posto a capo del reparto giudiziario, in quanto aveva accettato un incarico che pochi avrebbero voluto ricoprire. Ha ricordato che in quel periodo aveva incontrato i volontari che entravano nel reparto i quali rappresentavano alcune problematiche, ma durante quest'incontro non erano emerse lamentele

fornite di un riscontro oggettivo, precisando che a quest'incontro aveva partecipato anche il comandante Masciullo. Su contestazione del difensore, ha ricordato che qualche giorno prima dell'incontro con i volontari avvenuto il 26 novembre 2005 aveva incontrato la commissione dei detenuti e non erano emerse situazioni particolari. Ha confermato, su contestazione del difensore, quanto dichiarato nel verbale di s.i.t. del 10 dicembre 2005 ossia che i volontari nel corso dell'incontro sopraindicato gli avevano riferito alcuni episodi comprovanti un clima intimidatorio all'interno del carcere, aggiungendo che sicuramente l'ispettore Santoro aveva modificato le modalità con le quali i volontari accedevano all'interno dell'istituto, limitando i tempi dei colloqui, probabilmente con l'assenso del responsabile del reparto. Ha negato di esser mai venuto a conoscenza di minacce poste in essere dall'ispettore Santoro nei confronti dei volontari. Ha affermato che, a seguito degli episodi di violenza denunciati, era stata avviata dal dott. De Pascalis, allora provveditore regionale, un'inchiesta amministrativa che aveva portato a contestazioni nei confronti sia del direttore che del comandante i quali erano stati convocati dal consiglio centrale di disciplina, ma poi l'inchiesta si era conclusa con la completa archiviazione dei fatti contestati. Il teste ha riferito che l'ispettore Santoro era una persona un po' particolare che amava parlare di sé, ma si era sempre dimostrato disponibile nei confronti dei detenuti, riuscendo a gestire un detenuto difficile, utilizzando a volte anche modalità estrose e particolari, in modo da potersi mettere in mostra. Ha affermato che l'ispettore Santoro aveva avuto note di merito, mostrando una notevole capacità anche se il suo comportamento eccedeva un po' dall'ordinario. Ha affermato che il registro denominato "modello 14" è il registro da cui si evince la mansione e il turno degli agenti in un determinato giorno. Su domanda del pubblico ministero, ha affermato che nonostante le note di merito ricevute, l'ispettore

Santoro aveva un comportamento sopra le righe, un po' fanfarone, ma si interessava dei detenuti, precisando che però non era molto ben visto dalla maggior parte del personale. Su domanda del pubblico ministero, ha affermato di ricordare la relazione riservata indirizzatagli dalla dott. Stefanelli e che, a seguito delle indicazioni del dott. De Pascalis, aveva disposto l'allontanamento dell'ispettore Santoro dal reparto giudiziario. Ha affermato che la mancata trasmissione all'autorità giudiziaria dei rapporti disciplinari e delle relazioni da parte dell'ispettore Santoro è un fatto grave, aggiungendo che aveva sentito parlare del manganello e del fotomontaggio sul santino di San Francesco, negando di aver mai ricevuto il rapporto relativo al detenuto El Rezgui Walid, ammettendo di averlo visto soltanto il 6 dicembre 2005 pur riferendosi a fatti del 26 ottobre 2005. Il teste ha dichiarato che a seguito della riservata personale inviatagli dalla dott.ssa Stefanelli in data 18.11.2005, erano stati costretti a fare una serie di valutazioni per trovare il sostituto dell'ispettore Santoro nel reparto giudiziario che, com'è noto, è particolarmente problematico e pochi sono disposti ad assumerne la gestione. Ha affermato che in quel periodo la decisione circa i detenuti da avviare al lavoro spettava al dirigente responsabile dell'unità operativa su proposta del comandante o del responsabile del reparto. Ha negato di essere a conoscenza del fatto che la durata limitata nel tempo degli isolamenti cautelari veniva sistematicamente violata, anche perché i rapporti relativi agli isolamenti cautelari venivano trasmessi al dirigente del reparto.

Il teste della difesa, Masciullo Pietro, attualmente in servizio presso il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ha dichiarato che all'epoca dei fatti era comandante di reparto nel carcere fiorentino di Sollicciano, mentre l'ispettore Santoro era ispettore capo del reparto giudiziario. Ha spiegato che l'incarico era stato assegnato al Santoro

nell'ambito di una regolare turnazione ed in ogni caso in considerazione del fatto che l'ispettore Santoro si era dimostrato disponibile ad assumere questo ruolo presso un'unità operativa particolarmente difficile. Ha dichiarato che a causa dei problemi sorti in conseguenza dell'operato dell'ispettore Santoro nel reparto giudiziario era stato deferito alla commissione centrale di disciplina e che tutto era iniziato a seguito della voce in circolazione secondo cui l'ispettore Santoro "usava le mani all'interno del reparto giudiziario" (v. trascriz. verb. ud. 8.3.2012 pg. 5-6). Ha spiegato che la voce era quella di qualche volontario, per cui aveva chiesto al garante, Franco Corleone, di ascoltare qualche detenuto per verificare la fondatezza di queste voci. In effetti, una mattina, insieme all'onorevole Corleone, avevano incontrato nel suo ufficio tre detenuti che facevano parte della commissione allargata dei detenuti per verificare la fondatezza di queste denunce. In quell'occasione i detenuti avevano detto che qualche volta l'ispettore Santoro si faceva vedere in giro con un tubo di plastica, ma avevano anche detto che l'ispettore Santoro, nonostante l'atteggiamento, era l'unico che soddisfaceva qualche loro richiesta. Il teste ha affermato che se avesse avuto sentore che effettivamente il Santoro usava la forza, non avrebbe avuto remore a denunciarlo e che c'era stato un momento in cui alcuni volontari si lamentavano degli orari con cui venivano regolati gli accessi all'interno dell'istituto, aggiungendo che poteva darsi che l'ispettore Santoro avesse anticipato il termine dell'attività dei volontari per organizzare meglio gli orari di mensa, tenuto conto da un lato della sicurezza ed all'altro della scarsità di personale presente. Ha negato che vi fossero state minacce da parte del personale della polizia penitenziaria rivolte nei confronti dei volontari, aggiungendo che alcuni volontari (come il Capecchi ed il Caputo) avevano motivi di rancore nei confronti dell'amministrazione. Ha dichiarato che, proprio in ragione di

queste denunce, a metà dicembre 2005, su consiglio del dott. De Pascalis, aveva mutato l'incarico al Santoro, conferendogli quello di addetto ai varchi esterni, aggiungendo che il 30 dicembre 2005 aveva rassicurato il provveditore su questa circostanza, ma costui gli aveva detto che ancora il Santoro lavorava all'interno dei reparti, per cui aveva chiamato il direttore il quale gli aveva confermato che avevano ricollocato il Santoro nei reparti interni a causa di mancanza di personale. Ha dichiarato che in quell'occasione si era molto arrabbiato. Ha affermato che il 4 novembre 2005, l'ispettore Santoro era stato richiamato in servizio a causa di una manifestazione che avevano promosso i detenuti nel corso della quale c'era stato un lancio di oggetti e qualche incendio. Ha dichiarato che aveva lavorato con il Santoro per due o tre anni e non aveva mai ricevuto altre lamentele, anche se l'ispettore Santoro aveva un carattere particolare che a molti risultava antipatico, ma sapeva ben rapportarsi con i detenuti. Il teste ha affermato con riferimento all'organizzazione interna del reparto giudiziario e precisamente con riferimento ai "passaggi" che i detenuti scendevano dalle celle alle nove di risalivano alle 11, con la possibilità a metà turno di poter salire e scendere e poi dalle 13:00 - 13:30 alle 15:00 - 15:30, orario di discesa e di risalita, aggiungendo che i passeggi sono molto "tetri", per cui c'era sicuramente la possibilità che qualche detenuto scendesse per prendere aria, ma poi si stancasse e risalisse e che a tale servizio era addetto un solo agente. Ha affermato che la sezione era costituita da 19 celle ed era sorvegliata da un solo agente ed un altro era giù al cortile addetto ai passeggi, spiegando che l'agente della sezione chiamava l'agente addetto ai passeggi per avere certezza che tutto fosse in ordine dopo di che iniziava ad aprire, e di regola doveva perquisire il detenuto che scendeva, ma ciò non era sempre possibile perché questo rallentava la discesa e i detenuti iniziavano a protestare. Ha dichiarato che

lungo le scale non c'era alcun controllo per cui spesso lungo il percorso delle scale si sviluppavano delle risse, escludendo che durante il servizio passeggi l'unico agente del reparto potesse allontanarsi, perché altrimenti nessuno avrebbe aperto ai detenuti. Ha dichiarato che l'agente addetto alla sezione non poteva abbandonare il posto di servizio, perché altrimenti sarebbe stato destinatario di un provvedimento disciplinare. Ha ricordato che l'agente Scialla Lorenzo era una persona abbastanza tranquilla. Ha affermato che riconosceva il Salinardi, presente in aula, e che non aveva saputo di accuse di maltrattamenti da parte di costui nei confronti del detenuto Incandela Giuseppe. Ha dichiarato che il Salinardi veniva comandato di sorveglianza generale nel carcere di Sollicciano dalle 16:00 alle 24:00, ricoprendo nella sostanza il ruolo di comandante del carcere, per cui se fosse stato una persona sgradita ai detenuti a causa dei suoi atteggiamenti violenti non avrebbe potuto ricoprire questo incarico, perché i detenuti lo avrebbero contestato e sarebbero sorti problemi. Su domanda del pubblico ministero, ha affermato che l'ispettore Santoro "si sapeva muovere", nel senso che sapeva lavorare in carcere. Ha dichiarato che aveva saputo che la dott. Stefanelli si era lamentata con il direttore del comportamento dell'ispettore Santoro, ma non aveva mai letto o ~~una~~ visto la riservata indirizzata al direttore del carcere. Ha spiegato che i dati statistici alterati forniti dall'ispettore Santoro alla dott. Stefanelli si spiegavano con la sua incapacità a redigere una statistica. Ha negato di aver mai visto l'ispettore Santoro con un tubo di plastica in mano o con un santino di San Francesco. Ha negato di essere a conoscenza del fatto che la durata dell'isolamento cautelare che deve essere di 10 giorni veniva sistematicamente violata da parte dell'ispettore Santoro, aggiungendo che non poteva essere vero che detenuti rimanessero 15 - 20 giorni in isolamento cautelare, perché ogni giorno viene presentato al direttore del

carcere e al comandante "il mattinale", che descrive l'esatta collocazione di tutti i soggetti detenuti all'interno dell'istituto. Ha affermato che il detenuto Niang Baba era molto pericoloso e che non è a conoscenza del fatto che fosse stato visitato attraverso le sbarre della cella dove era in isolamento. Ha affermato che era stato lui ad allontanare il Santoro dai reparti interni e a collocarlo alla sorveglianza esterna, aggiungendo che era rimasto all'esterno 10-15 giorni e poi, su decisione del suo sostituto e del direttore, era stato collocato nuovamente nei reparti interni a causa della mancanza di personale e delle rassicurazioni che lo stesso Santoro aveva offerto sul suo comportamento futuro. Ha dichiarato che ciò lo aveva molto irritato, in quanto era stata disattesa una direttiva del dott. De Pascalis, ribadendo di non conoscere la relazione riservata della dott. Stefanelli. Ha affermato che quando un detenuto viene condotto nel reparto transito il direttore convoca il consiglio di disciplina e viene notiziato il medico di guardia prima ancora del direttore, costituendo questa la procedura corretta. Ha affermato che nei contatti con il pubblico è obbligatorio indossare l'uniforme con giacca e cravatta, mentre nei reparti detentivi e sul muro di cinta è prescritto l'uso della "mimetica", che è una tuta di servizio, che secondo le circolari ministeriali può essere utilizzata anche nell'espletamento dei servizi di traduzione da istituto a istituto. Ha affermato che può darsi che durante le ispezioni o le perquisizioni all'interno qualcuno del personale, solo per questione di praticità indossasse la mimetica e che l'ispettore Santoro, in quanto comandato all'interno come coordinatore di un reparto detentivo, era autorizzato in tale veste ad indossare la tuta di servizio. Ha ribadito di non aver mai visto il Santoro utilizzare un tubo di plastica nelle ispezioni delle celle e che quando lo aveva chiesto ai detenuti della commissione gli avevano detto che costui portava con sé un tubo di plastica che utilizzava per spostare le tendine. Ha affermato che la lista dei lavoranti veniva



formata da un ispettore che inseriva i vari detenuti in una graduatoria, tenuto conto anche delle segnalazioni degli educatori, graduatoria controllata dalla direzione. Ha affermato che avevano stabilito che quando un detenuto intraprendeva lo sciopero della fame, lo si annotava immediatamente nel registro del capoposto e poi si attendevano ventiquattr'ore prima di segnalare l'evento critico a Roma e comunque il detenuto doveva essere visitato ogni giorno dal medico. Ricordava l'agente scelto Sardella Roberto, ma non che fosse stato mai destinatario di segnalazioni o rapporti disciplinari, aggiungendo che coordinava più unità di polizia penitenziaria. Ha affermato che il suo deferimento alla commissione di disciplina insieme al direttore si era concluso con l'archiviazione. Ha dichiarato di non ricordare l'episodio del 17 novembre 2005 in cui il Salinardi avrebbe allontanato i volontari dicendo "andate via che non è aria".

Il teste della difesa Ietro Giampaolo, in servizio presso il carcere di Sollicciano con il grado di ispettore, ha affermato che nell'autunno 2005 era coordinatore del reparto giudiziario e che aveva l'obbligo di riferire i casi particolari al suo comandante. Ha affermato che il 12 settembre 2005 era stato avvisato che il detenuto Incandela Giuseppe aveva buttato al di fuori della cella degli indumenti, per cui si era recato sul posto per accertare quello che fosse accaduto. Ha dichiarato che, raggiunta la cella della quarta sezione, aveva trovato l'Incandela davanti al cancello e gli aveva chiesto spiegazioni, al che il detenuto gli aveva detto che voleva parlare con lui in privato. Ha affermato che si erano recati nel suo ufficio e l'Incandela gli aveva detto che non voleva restare in quella cella perché aveva problemi con un detenuto di etnia cinese e con altri della stessa etnia che si trovavano in un'altra sezione. Il teste dichiarato che si era accertato di quanto gli era stato riferito, sentendo i detenuti che occupavano la stessa

cella dell'Incandela i quali gli riferivano che non avevano alcun problema e che semmai il problema era di quest'ultimo che non voleva rimanere in quella cella. Ha affermato che aveva riferito all'Incandela che non c'era la possibilità di cambiare cella e che costui aveva detto "io non ritorno in cella, e se ritorno in cella creerò dei problemi, creerò dei disordini", per cui aveva provato a convincerlo e ad insistere, ma non aveva voluto sentire ragioni. Ha dichiarato che per evitare che mettesse in atto dei disordini lo aveva personalmente accompagnato al reparto transito, in una cella individuale, precisando che il reparto transito è quel reparto dove vengono raccolti i nuovi arrivati nell'istituto e poi vi sono due celle riservate all'isolamento disciplinare. Ha spiegato che però Incandela era stato condotto al reparto transito per ragioni di opportunità, avendo messo in atto una resistenza passiva, rifiutandosi in maniera perentoria di tornare nella propria cella. Ha affermato che lo aveva accompagnato personalmente al reparto transito, senza nessun problema, lo aveva fatto sottoporre a visita medica da parte della dott. Baldini. Ha affermato che il medico lo aveva ritenuto idoneo all'isolamento per cui era entrato nella cella singola del reparto transito e lui era ritornato nel suo ufficio che si trovava in un altro reparto. Ha spiegato che la relazione di servizio era stata compilata dal suo collega De Gisi Sabino, responsabile della sezione ove era collocato il detenuto e da lui in qualità di responsabile, relazione indirizzata al funzionario dirigente che giustificava il collocamento dell'Incandela nel reparto transito. (v. relazione depositata all'udienza dell'8.3.2012). Ha precisato che la protesta dell'Incandela era avvenuta durante la pausa pranzo che va dalle 11:00 alle 13:00-13:15, momento in cui il personale si alterna e che era stato avvertito di ciò che accadeva dal De Gisi Sabino, il quale non aveva riferito al suo preposto dell'epoca ovvero il Salinardi, ma direttamente a lui, benché il Salinardi fosse in servizio. Ha affermato che



non era stato avvertito il Salinardi, come avrebbe dovuto essere in qualità di preposto perché probabilmente non era stato reperito perché forse era impegnato nel controllo delle altre sezioni. Ha affermato che, pur essendo in servizio quel giorno il Salinardi, non ricordava chi lo avesse accompagnato all'interno della sezione per intervenire, ribadendo che il detenuto era rimasto con lui sino a che non era stato collocato in una cella del reparto transito, ad eccezione del lasso di tempo in cui si era allontanato per sentire gli altri detenuti e verificare le dichiarazioni dell'Incandela, aggiungendo che verosimilmente in quel lasso di tempo della durata di circa 5-6-minuti era rimasto nel suo ufficio con il preposto (v. trascriz. verb. ud. 8.3.2013 pg. 113). Ha dichiarato che quando era tornato, dopo aver sentito i compagni di cella di costui, l'Incandela non gli aveva riferito nulla e non lo aveva visto turbato. Il teste ha affermato che il foglio che gli è stato mostrato dal difensore era un foglio interno del reparto più che il "foglio modello 14" che contiene l'esatto ordine di servizio. Ha affermato che quando un agente o un preposto si devono allontanare per la pausa pranzo le sostituzioni non vengono annotate, aggiungendo che di solito il preposto si alterna con un altro preposto o addirittura con lo stesso coordinatore quando sono in numero ridotto. Ha affermato che il 12 settembre 2005 il Salinardi aveva sicuramente usufruito della pausa pranzo, ma che non sapeva indicare in che momento l'avesse fatta, aggiungendo che tale pausa dura 50 minuti. Ha affermato che personalmente quel giorno sicuramente aveva usufruito della pausa pranzo più tardi e che era stato sostituito in quel periodo di tempo da un preposto. Il teste ha affermato che la visita medica a cui era stato sottoposto l'Incandela era durata pochi minuti ed era avvenuta alle ore 13:20. Ha affermato che quando era andato in cella parlare con gli altri compagni di cella, l'Incandela era rimasto nel suo ufficio da solo con la porta aperta (v. trascriz. verb. ud. 8.3.2013 pg.

134) e che quando era tornato visivamente l'Incandela non presentava alcun segno.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso alla luce dell'istruttoria svolta non può che ritenersi provata la penale responsabilità di Santoro Marcello e Scialla Lorenzo in relazione ai reati loro ascritti in rubrica e di Salinardi Rocco limitatamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione.

Ebbene la ricostruzione dei fatti si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese raccolte in sede di incidente probatorio. A tal riguardo va osservato che la valutazione di tali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa in considerazione del particolare contesto in cui si sono verificati i fatti. A fare da sfondo alla vicenda è infatti la Casa Circondariale di Sollicciano, ove le persone offese si trovavano ristrette nel periodo compreso tra il settembre ed il dicembre 2005. Si trattava di un periodo in cui l'oggettiva situazione di sovraffollamento e le conseguenti precarie condizioni di vita dei detenuti aveva provocato frequenti proteste da parte di costoro. Ebbene proprio in quel periodo - ovvero l'1.10.2005 - viene posto a capo del Reparto giudiziario l'ispettore Santoro Marcello, unico disposto ad assumere un incarico tanto delicato in un momento così critico. Per come riferito dai volontari escussi in dibattimento da quel momento nel Reparto cominciano a cambiare le cose e le loro attività in favore dei detenuti vengono in vario modo limitate. Non solo, ma alcuni detenuti iniziano a raccontare ai volontari di essere stati vittima di maltrattamenti da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria. Nessuno di loro, però, per timore di peggiorare la sua permanenza in carcere o di essere escluso dalle liste di lavoro denuncia i fatti all'Autorità Giudiziaria. Sempre in questo periodo si verificano omissioni e ritardi nella trasmissione all'A.G. di violazioni disciplinari aventi anche rilievo penale, nonché



violazioni della procedura in tema di isolamento precauzionale (art. 78 Reg. Es. legge Penitenziaria), così come descritto in precedenza.

E che la situazione nel Reparto giudiziario fosse particolarmente critica sia per il sovraffollamento, sia per la carenza di personale in quel periodo emerge anche dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal dott. Massimo De Pascalis, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dalla relazione ispettiva del 5 gennaio 2006, con cui si conclude l'indagine amministrativa da lui avviata a seguito di una circostanziata lettera denuncia su presunti maltrattamenti ai detenuti nel carcere fiorentino di Sollicciano, presentata da alcune associazioni di volontariato e pubblicata sulla stampa.

#### 1. CAPO A)

La ricostruzione del fatto si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da Incandela Giuseppe, che nel settembre 2005 era ristretto a Sollicciano nel Reparto Giudiziario.

Ebbene per costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (v. sul punto Cass. pen., Sez.V, 27/04/1999, n.6910).

Nella specie le dichiarazioni rese dall'Incandela risultano complete, coerenti, logiche ed univoche e sufficientemente circostanziate. Ma esse

trovano anche riscontro nel verbale di contestazione di addebito disciplinare redatto in data 12.9.2005, nelle dichiarazioni dell'ispettore Ietro Giampaolo e nel rapporto redatto dall'agente scelto De Gisi Sabino, legittimamente acquisito sull'accordo delle parti al fascicolo del dibattimento, quanto alla resistenza opposta dall'Incandela al personale della Polizia Penitenziaria, consistita nel rifiuto di fare rientro in cella. Ma ciò che rende ancora più credibili tali dichiarazioni è la circostanza che l'Incandela non ha mai, come del resto anche le altre persone offese, presentato denuncia per tali comportamenti posti in essere nei suoi riguardi, ma ha raccontato i fatti solo nel corso dell'indagine amministrativa scaturita, come si è detto, dalla denuncia di alcune associazioni.

Il Salinardi, poi, per come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso difensore, quel giorno prestava servizio con il turno 8-16,10, in qualità di preposto al Reparto Giudiziario. Il fatto che in servizio nel Reparto Giudiziario vi fossero due preposti, ossia il Salinardi ed il Marenic, non muta la sostanza delle cose, in quanto l'Incandela ha individuato nel Salinardi l'agente che lo aveva colpito con un schiaffo e nel Marenic, nei cui confronti si è proceduto separatamente colui che lo aveva colpito con calci e pugni.

Nella condotta tenuta dal Salinardi dunque ricorrono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato previsto e punito dall'art. 608 c.p..

Come è noto, la norma in parola punisce la condotta del pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui abbia la custodia anche temporanea.

L'elemento materiale del reato consiste nell'alterare il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, peggiorando lo stato di privazione o limitazione della libertà residua. Infatti per la configurabilità del delitto in parola non è quindi sufficiente un qualsiasi atto illecito posto in essere nei

confronti del detenuto, ma è necessario che il soggetto attivo, adottando misure di rigore abusive come modalità di custodia, abbia determinato una lesione della libertà in senso stretto.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella volontà dell'agente di far soggiacere la persona arrestata o detenuta a misure di rigore, con l'intenzione di restringere maggiormente la residua libertà personale di essa.

Ebbene nel caso in esame il Salinardi ha colpito l'Incandela con uno schiaffo, dopo che questi aveva opposto resistenza agli agenti della Polizia Penitenziaria, rifiutandosi di rientrare in cella. E' evidente che il colpire il detenuto con uno schiaffo dopo il comportamento violento che questi aveva tenuto con gli agenti della Polizia Penitenziaria integra gli estremi del reato in parola, in quanto il comportamento del detenuto era sicuramente censurabile tramite l'applicazione di una sanzione disciplinare, oltre che tramite l'applicazione della sanzione penale prevista per il reato di resistenza. Lo schiaffo ha rappresentato una lesione della libertà personale dell'Incandela, peggiorando illecitamente lo stato della residua libertà di costui.

Sotto il profilo soggettivo va osservato che l'intenzione del Salinardi, che ha schiaffeggiato l'Incandela a seguito della condotta tenuta poco prima era evidentemente quella di restringere maggiormente la libertà personale di costui.

Pertanto Salinardi Rocco deve essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto al capo a) della rubrica

## 2. CAPI B) E C)

Preliminarmente va disattesa la prospettazione difensiva, secondo cui il reato di cui all'art. 608 c.p. sarebbe assorbito nel reato di lesioni aggravate pure contestate al capo c) della rubrica.

Infatti quando il mezzo impiegato per inasprire la detenzione consiste in una lesione personale si realizza un concorso formale di reati con l'applicazione contemporanea di due sanzioni, sul presupposto che il residuo spazio di libertà che il detenuto ha, non può essere ulteriormente compresso.

Riguardo a tali reati sussistono nella condotta tenuta da Scialla Lorenzo e Santoro Marcello gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 608 c.p..

Infatti anche in tal caso la ricostruzione del fatto si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese da El Rezgui Walid nel corso dell'incidente probatorio. Tali dichiarazioni sono coerenti, logiche, univoche e sufficientemente circostanziate. Ma vi è di più, perché le stesse trovano riscontro nella certificazione medica contenuta nel registro delle visite mediche del 26.10.2005 dove il medico di turno, dott.ssa Lombardi, rileva che il paziente era teso e piangente e presentava aree eritematose sul dorso con prognosi di giorni due e riferiva tali lesioni a problemi insorti in sezione. Si tratta di lesioni assolutamente compatibili con le modalità delle percosse descritte dalla persona offesa. Inoltre tali dichiarazioni trovano riscontro nel testo del rapporto a firma dell'agente Scialla, nelle informazioni Coordinatore reparto Sorveglianza Reparto giudiziario a firma dell'ispettore Santoro e nelle decisioni dell'autorità dirigente a firma della dott.ssa Stefanelli (v. fascicolo acquisito all'udienza del 20.7.2012).

A ciò va aggiunto che anche in questo caso l'El Rezgui Walid non ha presentato alcuna denuncia o querela, dovendosi ribadire che il presente procedimento trae origine dagli esiti dell'indagine amministrativa avviata dal dott. De Pascalis. Ciò rende maggiormente credibili le sue dichiarazioni, fugando eventuali dubbi in ordine all'esistenza di motivi di



acredine o di risentimento nei confronti degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

Ebbene nel caso in esame il Santoro, lo Scialla ed altri due agenti della Polizia Penitenziaria rimasti non identificati, in concorso tra loro hanno colpito l'El Rezgui Walid con calci e pugni e con un manico di scopa, spezzandoglielo sulla schiena, dopo che questi aveva sputato allo Scialla che rifiutava di consentirgli di uscire dalla cella per spedire la sua posta. E' evidente che il colpire il detenuto con un bastone sulla schiena e con calci e pugni dopo il comportamento oltraggioso che questi aveva tenuto nei confronti dell'agente Scialla integra gli estremi del reato in parola. Infatti il comportamento del detenuto era sicuramente censurabile tramite l'applicazione di una sanzione disciplinare. Ciò ha rappresentato una lesione della libertà personale dell'El Rezgui Walid, peggiorando illecitamente lo stato della residua libertà di costui.

Sotto il profilo soggettivo va osservato che l'intenzione del Santoro, dello Scialla e degli altri due agenti della Polizia Penitenziaria rimasti non identificati, che hanno colpito l'El Rezgui con calci e pugni e sulla schiena con un bastone a seguito della condotta oltraggiosa tenuta poco prima, era evidentemente quella di restringere maggiormente ed illecitamente e al di fuori di ogni previsione di legge la libertà personale di costui.

Pertanto Santoro Marcello e Scialla Lorenzo devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo b) della rubrica.

Tuttavia nella condotta tenuta da costoro sussistono anche gli estremi del reato di lesioni aggravate consistite in aree eritematose al dorso ed in regione lombare sinistra con prognosi di giorni 2.

Sussistono anche le aggravanti contestate al capo c) della rubrica. Infatti dall'istruttoria svolta è emerso da un lato che le lesioni sono state provocate all'El Rezgui Walid con un bastone (manico di scopa) e che sono

state cagionate con l'abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione, in quanto poste in essere da un ispettore e due agenti della Polizia Penitenziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

La ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma (bastone) rende il reato procedibile d'ufficio, per cui sotto questo profilo va disattesa l'eccezione di improcedibilità del reato per difetto di querela sollevata dalla difesa.

Riguardo alla posizione dell'agente Sardella che pure è stato indicato dall'El Rezgui Walid come uno degli agenti presenti al momento del fatto, va osservato che al di là delle dichiarazioni della persona offesa non vi sono ulteriori riscontri in atti che consentano di affermarne la penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Infatti nel corso dell'istruttoria svolta non è stato nemmeno provato che l'agente Sardella fosse in servizio quel giorno.

Pertanto Sardella Roberto deve essere mandato assolto dai reati a lui ascritti perché è insufficiente la prova che abbia commesso il fatto.

### 3. CAPO D)

Con riferimento a tale capo d'imputazione la ricostruzione del fatto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da Draghici Remus Gheorghe. Sotto questo profilo va osservato che è vero che per costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non

richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (v. sul punto Cass. pen., Sez.V, 27/04/1999, n.6910).

Tuttavia nel caso di specie le dichiarazioni del teste Draghici, in assenza di altri riscontri, non possono ritenersi pienamente attendibili. Infatti nel corso dell'incidente probatorio il Draghici ha riconosciuto nella persona raffigurata alla foto n. 40, dell'album fotografico che ritrae il Salinardi Rocco, il capoposto in questione. Nonostante ciò va, però, precisato che tali dichiarazioni differiscono da quanto il Draghici aveva riferito alla P.G. in sede di s.i.t., atteso che in quell'occasione aveva dichiarato "Riconosco nella fotografia contrassegnata dal n. 16, che ritrae l'agente Narducci Teodoro, l'agente che mi colpì con un paio di schiaffi all'interno della mia cella. Faccio presente che la fotografia n. 40 raffigura il capoposto che percosse il mio compagno di cella Carbonaru nel suo ufficio." (v. trascriz. verb. ud. cit. pg. 38).

Il contrasto tra quanto dichiarato in sede di indagini e quanto riferito in sede di incidente probatorio, rende inattendibili tali dichiarazioni, in quanto fa sorgere ragionevoli e fondati dubbi che il Draghici nel raccontare la sua vicenda abbia poi confuso l'autore della condotta delittuosa di cui era rimasto vittima, tanto più che l'incidente probatorio è stato espletato nel 2009 a distanza di ben quattro anni dai fatti. Mentre dubbi non vi sono in ordine alla sussistenza del reato posto in essere nei suoi confronti, in quanto la ricostruzione del fatto è coerente logica e sufficientemente circostanziata.

Pertanto Salinardi Rocco deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto al capo d) della rubrica perché è contraddittoria la prova che abbia commesso il fatto.

CAPO F)

Infine anche con riferimento a tale capo d'imputazione la ricostruzione del fatto si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese alla P.G. da Ben Ismail sopra riportate. Si tratta di dichiarazioni univoche, logiche, coerenti e sufficientemente circostanziate, che il Ben Ismail ha riferito anche nel corso del Consiglio di disciplina tenutosi in data 14.12.2005, per come emerge dal verbale in atti.

Sussistono nella condotta tenuta dal Santoro gli elementi oggettivi e soggettivi del reato a lui ascritto al capo e) della rubrica.

Sotto il profilo oggettivo va osservato che il Ben Ismail è stato colpito con uno schiaffo dall'ispettore Santoro mentre si trovava nel suo ufficio, dove era stato convocato, a seguito della lite avuta con un compagno di cella, perchè doveva essere collocato in altra cella ma lui si opponeva.

Anche in tal caso è evidente che il colpire il detenuto con uno schiaffo dopo il comportamento che questi aveva tenuto integra gli estremi del reato in parola, in quanto il comportamento del detenuto era sicuramente censurabile tramite l'applicazione di una sanzione disciplinare. Lo schiaffo ha rappresentato una lesione della libertà personale del Ben Ismail, peggiorando illecitamente lo stato della residua libertà di costui.

Sotto il profilo soggettivo va osservato che l'intenzione del Santoro, che ha colpito il Ben Ismail con uno schiaffo a seguito della condotta tenuta poco prima era evidentemente quella di restringere maggiormente la libertà personale di costui.

Agli imputati non possono essere concesse le attenuanti generiche, in quanto al di là della mera incensuratezza, non vi sono altre ragioni che giustifichino l'applicazione del beneficio in parola.

Con riferimento al Santoro ed allo Scialla, i delitti loro ascritti, dei quali è evidente la complementarità e compatibilità logico-giuridica,

consumati nello stesso contesto spazio temporale, sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso sulla base di un unico programma preordinato nelle linee essenziali.

Ritenuta pertanto la penale responsabilità di Santoro Marcello, Scialla Lorenzo e Salinardi Rocco limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., anche in rapporto alle finalità di emenda, prevenzione e rieducazione, pena congrua che si ritiene poter infliggere per Salinardi Rocco è quella di mesi otto di reclusione, per Scialla Lorenzo quella di anni uno di reclusione, così calcolata, ritenuto reato più grave quello di cui al capo c) della rubrica, p.b. mesi dieci di reclusione aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) ad anni uno di reclusione. Per Santoro Marcello pena congrua, avuto riguardo ai criteri sopra indicati è quella di quella di anni uno e mesi sei di reclusione, così calcolata, ritenuto reato più grave quello di cui al capo c) della rubrica, p.b. anni uno mesi due di reclusione aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo F) ad anni uno e mesi sei di reclusione.

Stante il disposto contenuto nell'art. 535 c.p.p., gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

Agli imputati che risultano incensurati può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo possibile formulare per questa ragione una prognosi favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p..

In accoglimento della domanda civile proposta dalle Associazioni Antigone e L'Altro Diritto, Santoro Marcello, Salinardi Rocco e Scialla Lorenzo devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di esse.

Tali danni possono essere liquidati in via definitiva nella complessiva somma di €. 2.000,00 per ciascuna di tali Associazioni, avuto riguardo alla gravità della condotta tenuta dagli imputati, nonché all'entità della lesione degli interessi perseguiti da tali associazioni posti nello statuto a ragione istituzionale della loro esistenza ed azione, lesione che si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell'ente. Infatti dall'art. 2 dello statuto dell'Associazione Antigone Onlus emerge che essa ha come finalità, tra l'altro, quella della tutela dei diritti della popolazione carceraria, attraverso un'opera di intervento nelle strutture penitenziarie e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per come confermato anche dall'ampio oggetto sociale indicato all'art. 3 dello Statuto. Mentre con riguardo all'associazione L'Altro diritto tra le finalità dalla stessa perseguite vi è non solo quella di svolgere un'attività di riflessione teorica e di ricerca sociale sui temi tra l'altro dell'esecuzione penale, del carcere e delle altre istituzioni penali, ma anche quella di tutelare i diritti della popolazione carceraria, collaborando con le istituzioni operanti in tale area per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi offerti.

Del pari in accoglimento della domanda civile proposta da Incandela Giuseppe, Salinardi Rocco deve essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di costui.

Sotto tale profilo, secondo una valutazione equitativa che tiene conto della gravità del comportamento tenuto da Salinardi Rocco nei confronti di costui, costretto a subire un'ulteriore ed illecita limitazione alla sua libertà personale ed al conseguente patimento psichico, può essere liquidata in via definitiva la somma di €. 1.500,00.

Pertanto Salinardi Rocco va condannato al pagamento in favore di Incandela Giuseppe della somma di €. 1.500,00, nonché al pagamento,



delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile che si liquidano come da dispositivo con anticipazione a carico dell'erario, essendo la p.c. stata ammessa al patrocinio a spese dello stato.

Infine in accoglimento della domanda civile proposta da El Rezgui Walid, Santoro Marcello e Scialla Lorenzo devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni nei confronti di costui.

Sotto tale profilo, secondo una valutazione equitativa che tiene conto della gravità del comportamento tenuto dal Santoro e dallo Scialla nei confronti dell'El Rezgui, costretto a subire un'ulteriore ed illecita limitazione alla sua libertà personale ed al conseguente patimento psichico, può essere liquidata in via definitiva la somma di €. 2.800,00.

Pertanto Santoro Marcello e Scialla Lorenzo devono essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore di El Rezgui Walid della somma di €. 2.800,00, nonché al pagamento, delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile che si liquidano come da dispositivo con anticipazione a carico dell'erario, essendo la p.c. stata ammessa al patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze - prima sezione penale -  
in composizione monocratica

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p. dichiara Santoro Marcello, Salinardi Rocco e Scialla Lorenzo colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica, con esclusione per il Salinardi del reato di cui al capo D), unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione e condanna Santoro Marcello alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, Scialla Lorenzo alla pena di anni uno di reclusione e Salinardi Rocco alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per tutti gli imputati per la durata ed alle condizioni di legge.

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p., condanna inoltre Santoro Marcello, Scialla Lorenzo e Salinardi Rocco in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite L'Altro Diritto e Associazione Antigone che liquida in via definitiva nella somma di €. 2.000,00 ciascuna, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle predette parti civili, che liquida in €. 8.000,00, oltre accessori come per legge; condanna inoltre Santoro Marcello e Scialla Lorenzo in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di El Rezgui Walid che liquida in via definitiva nella somma di €. 2.800,00, nonché al pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori come per legge; condanna Salinardi Rocco al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Incandela Giuseppe che liquida in via definitiva in €. 1.500,00 nonché al pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 530 II comma c.p.p., assolve Salinardi Rocco dal reato a lui ascritto al capo d) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 II comma c.p.p. assolve Sardella Roberto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544/3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Firenze 21 giugno 2013

*Il giudice*  
*M.M. Dolores Limongi*